(3

RAPPORTO

E

PROGETTO DI LEGGE

SUL RIORDINAMENTO

DEL POTERE GIUDIZIARIO.



NAPOLI

DALLA TIPOGRAFIA DI PORCELLI.

1820.



Signori,

Ho l'onore di presentarvi un progetto di legge per ricomporre l'ordine giudiziario. Abuserei certamente del tempo, se volessi dimostrare l'importanza del potere giudiziario e la necessità di bene ordinarlo. Cittadini, ai quali la patria ha confidata la cura di regolare i suoi destini, potrebbero mai ignorare che incaricato il potere giudiziario di pronunziare su i diritti più sacri dell'uomo, l'onore, la libertà, la vita e la proprietà, è quello tra i poteri pubblici, il cui esercizio abituale ha la maggiore influenza sulla felicità de' particolari, su i progressi dello spirito pubblico, sull' ordine politico, e sulla stabilità della Costituzione? La giustizia e la libertà sono i primi bisogni de' popoli: ma a soddisfare questi bisogni forse non bastano per loro stesse nè la bontà delle leggi, nè la integrità di scelti magistrati. Uopo è ancora che le cose giudiziarie sieno regolate in modo che i cittadini possano godere tutt' i vantaggi che risultar debbono dal concorso di questi essenziali elementi della pubblica felicità. É questo l' oggetto del

lavoro che ho l' onore di sottoporre alle vostre deliberazioni: richiamerò brevemente la vostra attenzione su i principj che ne hanno regolata la composizione.

La prima quistione che da per se stessa è, dirò così, spontaneamente si offre all' esame, è se l' attuale ordinazion giudiziaria debba essere interamente abolita, conservata o rettificata.

Per ciò che all' abolizione intera ha rapporto, io penso che la quistion proposta debba essere risoluta negativamente sia che il di lei merito intrinseco risguardar si voglia o i tristi effetti delle innovazioni.

Senza paragonar tra loro le diverse istituzioni giudiziarie, il che sarebbe lungo, nojoso ed inutile, par certo che un' applicazione più esatta delle basi costitutive delle leggi organiche dell'ordine giudiziario de' 29 maggio 1817 pe' tribunali di questa parte del regno, e de' 7 giugno 1819 pei tribunali della Sicilia Ulteriore, possono darci i più felici risultamenti, unità cioè di giurisdizione, semplicità di sistema, attività di mezzi, stabilità di principj; le quali cose tutte debbono costituire i fondamenti dell'edifizio destinato al culto della giustizia. Chi amerà mai distruggere il sistema di *cassazione*, che, nell' abbreviazion de' giudizj, conserva continuamente la integrità delle forme

4

e l' osservanza della legge, evita il dispotismo de' giudici e la confusione de' poteri per sostituirvi quello della *doppia* o della *tripla conforme* che rende interminabili e dispendiosissimi i giudizj, consacra l' arbitrio e fa trovare nel tempio istesso della giustizia il sepolcro, ove son rinchiuse da una mano di ferro le sostanze de' privati e i diritti degl' infelici? Le nazioni più culte dell' Europa non han forse un sistema pressochè simile al nostro, che ridotto alla sua purità concilia eminentemente il pubblico ed il privato interesse? In fine non bisogna cangiare se non quando la più funesta di tutte le innovazioni sarrebbe, per così dire, di nulla innovare, il che generalmente parlando non ha luogo nel soggetto caso. Le attuali leggi organiche, egli è vero, hanno eccitato de' richiami; ma questi sono stati relativi a particolari disposizioni e non già all' intero sistema per esse stabilito.

Ma se l' attuale ordinazion giudiziaria non dev' essere interamente abolita, può e dev' essere rettificata mercè delle forme più liberali, e di mezzi più efficaci a proteggere la sicurezza delle persone e delle proprietà. Ciò è imperiosamente richiesto non men dal felice cangiamento politico avvenuto in questo regno, cui tutte le leggi e tutte le istituzioni

debbono necessariamente essere coordinate, che da circostanze particolari ed inerenti alle stesse leggi organiche. Eccone una breve analisi.

1.° Comincio dai *conciliatori*. Questa istituzione certamente in se stessa saggia e benefica non ha avuto il felice dono di prosperare in questo regno. Scelti i conciliatori non immediatamente dal popolo, non han potuto sempre goderne la fiducia: l'esperimento della conciliazione reso volontario: il bisogno indispensabile di riunire ne' conciliatori, onde la istituzion loro fosse operativa, ad una morale pura, ad una carità veramente fraterna un tal quale corredo di cognizioni legali, bisogno che non sempre ha potuto essere compiutamente soddisfatto; sono questi, o Signori, i principali motivi che han fatto desiderare i vantaggi che la legge attendeva da questa magistratura, dirò così, patriarcale; e la classe povera, la più numerosa del popolo, qualche volta lungi dal ritrovar la giustizia nel luogo della sua dimora ed alle sue soglie, ha dovuto anzi piangere sulla inappellabilità accordata alle sentenze de' conciliatori.

2.° Che se da' conciliatori volgiamo lo sguardo ai *giudici di circondario*, non avremo certamente ragione di esser contenti della eccessiva giurisdizione loro accordata. È quì principalmente che la esperien-

za ha fortemente giustificato i calcoli preventivi della ragione e della teoria. Ai termini delle attuali leggi organiche i giudici di circondario son chiamati ad esercitare le funzioni :

I. di giudice in materia civile :

II. di giudice di polizia :

III. di giudice in materia correzionale:

IV. di ufiziale di polizia giudiziaria.

Allorchè la legge ha in questo modo ampliata la giurisdizione de' giudici di circondario, ha certamente avuto in mira di rendere la giustizia, il più che fosse possibile, locale, assicurar la pruova de' delitti, e reprimere prontamente quelle azioni colpevoli de' cittadini che servono ordinariamente di scala ai grandi misfatti. Questa idea è senza dubbio felice; ma come realizzarla affidandone l' esecuzione ad un solo individuo? Come rinvenire settecento e più giudici di ultima classe e tenuemente compensati, i quali a molta attività e morale aggiungessero profonda cognizione delle scienze legali civili e criminali? Io non nego che alcuni tra i giudici di circondario, raddoppiando di zelo e caldi di vero amore pel pubblico servizio, adempiono esattamente ai doveri della loro carica. Ma allorchè si tratta di esaminare un sistema, convien vedere gli effetti che ne risultano

nel generale, e non già in casi particolari. La riunione di tante facoltà nelle mani di un solo, minaccia pure ad ogni istante la libertà del cittadino. E come dubitarne, se il voto di un solo giudice di circondario può condannare un cittadino alla prigionia pel corso di cinque anni interi? Gli agenti del ministero pubblico hanno più volte mostrato al Governo le tristi conseguenze della moltiplicità delle attribuzioni accordate ai giudici di circondario. Quindi è che il voto della legge non solo non è stato esaudito, ma spesso ancora è rimasto contrariato ne' suoi effetti.

3.° L' ordinazione de' tribunali civili sembra regolare per ciò che alla loro composizione o alle loro attribuzioni ha rapporto. Ma il loro scarso numero, la loro residenza, la vastità del territorio soggetto alla giurisdizion loro, rendono difficile l' amministrazione della giustizia, e paralizzano parecchie disposizioni delle leggi civili e del rito civile. Come si può dall' estremo di una vasta provincia per vie disastrose, per montagne, per fiumi adire il Presidente o il Tribunale per separazione di beni tra marito e moglie, per separazione di corpo, per ispropria forzosa, per subasta nelle vendite volontarie, per immissione nel possesso de' beni di un assente, per interdizione di beni, per autorizzazione di donna maritata etc. etc.?

Molte volte l'importanza di alcuno di questi oggetti è minore della spesa che occorre per conseguirli. Il povero allora, che non è in grado di far queste spese, non può ottenere giustizia, s' irrita contra il potente che profittando di queste circostanze, l' opprime, e contra il Governo che lascia sussistere gli ostacoli che si oppongono al conseguimento della giustizia. Quanti disordini se ogni provincia non avrà che un solo tribunal civile!

4.° Ninna osservazione farò sulla composizione e sulle attribuzioni delle corti di appello o gran corti civili; ma il loro scarso numero, la loro disparata situazione, e la vastità, principalmente per alcune di esse, del territorio alla giurisdizion loro soggetto, han fatto, secondochè ho osservato pe' tribunali civili, quasichè svanire i vantaggi che la Nazione attendea dal loro stabilimento nelle diverse provincie del Regno - L' economia pubblica non ha molto guadagnato, ed il comodo de' litiganti non è stato sempre favorito. Che giova avere a picciola distanza il giudice del primo grado di giurisdizione (se pure così possa essere considerata la sede attuale de' tribunali civili), se per isperimentarne il secondo si debbono percorrere moltissime miglia, soggettarsi a lunghi e rischiosi viaggi, e sagrificar così con anticipazio-

9

ne il guadagno futuro ed incerto della lite? Più: l' ordinazion particolare delle gran corti civili di Napoli e di Palermo a tutti questi inconvenienti ne ha aggiunto ancora degli altri. Tali sono:

I. il ritardo nel disbrigo delle cause, il che trae particolarmente origine dalla moltiplicità degli affari, moltiplicità derivata dall' eccessivo numero de' tribunali civili che ne dipendono:

II. la degradazione delle altre gran corti civili meno a ragione del ristrettissimo numero dei tribunali civili, che ne rilevano, che per quella delegazione accordata alle gran corti civili di Napoli e di Palermo di dover pronunziare ne' casi di rinvio, dietro annullamento, della Suprema Corte di Giustizia su tutte le cause decise dalle altre gran corti, il che nuoce alla dignità della magistratura, e da alla giurisprudenza di queste corti privilegiate una preponderanza sulle altre:

III. l' obbligo imposto alla Corte Suprema di rinviare, in caso di annullamento di decisioni delle gran corti di Napoli e di Palermo, la cognizion delle cause da una camera all' altra delle medesime gran corti; il che distrugge interamente il sistema di cassazione e fa rischiare di vedere il governo giudice delle cause de' privati.

5.° Nulla dirò sulle gran corti criminali e sulle gran corti speciali.

Le gran corti speciali, grazie alla Costituzione, più non esistono: noi le vedemmo abolite ne' primi giorni della nostra politica rigenerazione.

Un progetto di legge sullo stabilimento de'giurati è stato da me già sottoposto alle vostre deliberazioni. La fiducia di vedere accolta dalla vostra saviezza questa proposizione, che distinguendo nelle cause crimiuali i giudici del fatto da quelli del dritto, concilia ai giudizj penali la confidenza del popolo, ed assicura eminentemente la libertà civile, mi esonera dall' obbligo di mostrarvi i difetti inerenti all' attuale ordinazione delle gran corti criminali ed alle loro attribuzioni, e la impossibilità in cui esse sono di corrispondere perfettamente al grande oggetto della loro destinazione.

6.° Plausibile certamente e lodevole è, secondo il mio modo di vedere, la istituzione de' giudici istruttori: se non che sembra che l' obbligo loro imposto di guardar la residenza il più che fosse possibile, tende efficacemente a diminuire i vantaggi di questa interessante istituzione; e da ausiliarj fa divenire veri ed effettivi agenti della polizia giudiziaria i giudici di circondario ed i loro supplenti.

Sono queste, o Signori, le mie principali osser-

vazioni sulle attuali leggi organiche dell'ordine giudiziario : esse mi saran di guida nelle riforme che da quì a poco avrò l'onore di proporre.

Pria non però di avviarmi alla esposizion de' motivi dell' annesso progetto, credo utile non solo, ma necessario ancora di richiamar la vostra attenzione all' esame di quistione assai interessante, e che ha un rapporto troppo immediato coll' amministrazione della giustizia. Trattasi di sapere, se debba conservarsi la distinzione del contenzioso amministrativo dal contenzioso giudiziario; e se vi debbano essere autorità distinte per l' uno e per l' altro.

È di Francia, o Signori, che noi abbiam tratto la istituzione dei consigli d' Intendenza e del contenzioso amministrativo. È quivi dunque particolarmente che convien rivolgere lo sguardo, affin di conoscere i motivi di questo stabilimento ed il fine cui era diretto. Alle ragioni della storia civile aggiungendo quelle che son dettate dall' esame de' principj della giustizia, della libertà e di una saggia amministrazione, noi potremo meglio risolvere la quistion proposta.

Sotto l' antica monarchia francese era nota la distinzione tra la giustizia civile e la giustizia amministrativa. La cura di amministrar la seconda era affi-

data a tribunali di un ordine particolare e di diverse denominazioni: essi dipendevano, per ragion dell' appello, da corti superiori come quelle delle *Gabelle*, e delle *Finanze*. I Magistrati che vi sedevano, possedevan le loro cariche a titolo di *officio*, e quindi erano inamovibili ed indipendenti. Presso questi collegj vi erano ufiziali del ministero pubblico che vegliavano all' osservanza ed alla esecuzion delle leggi. Innanzi a questi tribunali eran portati tutti gli affari contenziosi, dei quali l' amministrazione attuale si è impossessata. Questi affari erano istruiti con sollennità, ed i cittadini trovavano in questi magistrati giudici imparziali, e rare volte disposti a favorire le invasioni del fisco. Ond'è che un giudizioso autor francese ha detto, che la giustizia amministrativa era più liberalmente amministrata sotto l' antica monarchia francese, che sotto il governo costituzionale. All' epoca della rivoluzione la giustizia amministrativa passò alle nuove autorità amministrative, alle amministrazioni di distretto, a quelle di dipartimento, ai ministri: dessa restò confusa nelle loro mani coll' amministrazione attiva. Le leggi si limitarono a regolare le rispettive attribuzioni de' ministri e de' corpi amministrativi, a stabilire la subordinazione di questi e la superiorità degli altri. Le attribuzioni date a cia-

scun ministro abbracciavano egualmente l'amministrazione ed il contenzioso delle materie che vi si trovavano comprese. Quest' ordine di cose ebbe luogo fino all'anno ottavo. A questa epoca il potere di amministrare, ed il potere di giudicare amministrativamente furon divisi nuovamente, ma in apparenza. Un regolamento de' 5 nevoso tolse a' ministri l' esercizio della giustizia amministrativa per collocarlo nel consiglio di Stato: posteriormente la legge de' 28 piovoso seguente creò i *consigli di prefettura* per pronunziare in prima istanza sul *contenzioso dell' amministrazione*. Niuna norma fu data per lo procedimento de' consigli di prefettura.

Il vago della espressione *contenzioso amministrativo*, la mancanza di un rito, l' organizzazione de' consigli di prefettura, ed il bisogno dell' approvazion superiore per gli atti che il Consiglio di Stato emetteva in questa specie di affari, servirono mirabilmente in Francia all' ampliazione del potere esecutivo, ed alla necessaria diminuzione delle facoltà del potere giudiziario, che, per la sua indipendenza, è il palladio de' diritti più sacri dell' uomo e del cittadino. Io spingerei più innanzi questa analisi, e potrei bene appoggiarla coi titoli della giurisprudenza Francese, se la quistion proposta non mi richiamasse a con-

siderare il contenzioso amministrativo per ciò che al suo stabilimento in questo regno ha riguardo, ed indi sotto vedute generali ed analoghe alla Costituzione.

I Francesi furono in questo regno. Noi avemmo allora i consigli di prefettura, che chiamammo *consigli d'intendenza*, ed il contenzioso amministrativo. Al pari che in Francia niun procedimento fu determinato per essi: se non che qualche atto fu pubblicato dal governo, onde meglio regolarne le attribuzioni. Finalmente nel mese di Marzo 1817 furon pubblicate due leggi da S. M: la prima di esse de'25 Marzo assunse di fissar le materie che appartener dovessero al contenzioso amministrativo: colla seconda poi de'27 dello stesso mese fu regolata la forma del procedimento innanzi ai consigli d'intendenza. E quì siami permesso osservare, che la giustizia amministrativa, benchè naturalizzata solamente in questo regno, vi è stata sottoposta a regole certe di attribuzioni e di rito. Queste leggi però ritennero i consigli d' intendenza composti in modo che gl' intendenti ne fossero i presidenti, e le decisioni della Gran Corte de' Conti non fossero eseguite senza l' approvazione sovrana. Io non so, se S. M. nella sua saviezza abbia mai creduto necessario di negar la sua sanzione a qualche decisione della Gran Corte de' Conti: esiste però un decreto de'13 Marzo 1820 che ne

suppone sempreppiù la possibilità, dappoicché indica i mezzi per giugnervi con circospezione e giustizia. Questo decreto fa certamente l' elogio del Principe che lo ha emanato : ma noi dobbiamo guardare la quistione sotto altro rapporto. Le istituzioni solamente sono permanenti, e queste sotto un regime Costituzionale debbono essere necessariamente congegnate in modo che assicurino interamente il godimento de' diritti che la natura e la legge ha conceduti. Questa assicurazione può essa esistere nella istituzione del contenzioso amministrativo e de' suoi giudici? Nò certamente, dappoichè essa:

I. offende l'eguaglianza de' dritti, sia collo stabilimento di una folla di eccezioni e di privilegj non necessarj in favor de' comuni e delle pubbliche amministrazioni a grave danno de' particolari che con esse contendono, sia facendo prendere al governo una parte troppo immediata ne' giudizj, de' quali è parola:

II. offende la Costituzione, la quale dà ai soli Tribunali la facoltà di applicar le leggi nelle cause civili e criminali. Quindi i consigli d'intendenza, e la camera del contenzioso della gran Corte de' Conti non possono altrimenti considerarsi che come *Commissioni* dalla Costituzione istessa vietate:

III. offende altresì la Costituzione dando al po-

tere esecutivo una facoltà che non gli è conceduta, il concorso necessario cioè nell' amministrazion della giustizia amministrativa:

IV. i giudici del contenzioso amministrativo non essendo inamovibili, i privati han giustamente ragione a temere di una giustizia che può essere incerta, dubbiosa e funesta ai loro interessi:

V. la Costituzione a rendere l'amministrazion delle provincie liberale e regolare, richiede che ne' Capoluoghi delle provincie, come ne' più piccioli comuni, debbano ritrovarsi le tracce del sistema politico che ci regola. Come pervenirvi senza separare dall'amministrazione tutto quello che l'è estraneo, come il giudizio delle materie amministrative? L'esecuzion delle leggi appartiene all' amministrazione; ma questa esecuzione è ben diversa dalle controversie che possono insorgere nell' applicazione di esse:

VI. amplia le facoltà del potere esecutivo, e potrebbero quindi riprodursi presso di noi que' mali che abbiamo altrove osservati, e cotanto avversi alla libertà ed al dritto di proprietà:

VII. arresta il corso della giustizia colla elevazione di continui conflitti di attribuzioni.

A far cessare tutti questi inconvenienti, due sistemi si presentano:

I. Il primo consiste nel creare dei tribunali amministrativi, ad organizzarli come le giurisdizioni civili, a dare ai magistrati la stessa inamovibilità, ed a sottoporli a tutte le condizioni proprie a garantire la loro indipendenza e il loro sapere. Ciascuno di questi tribunali dovrebbe avere un ministero pubblico, i di cui ufiziali fossero intesi in tutte le cause. Tribunali superiori della medesima specie dovrebbero giudicare in ultima istanza.

Quando questo sistema potesse aver luogo, sarebbe da esaminarsi se uno o più tribunali superiori dovessero aversi; se unico, in qual sito convenisse fissarne la residenza; se a ciò fosse idonea la sede del governo, se un gran corpo collocato presso il potere esecutivo possa, malgrado la inamovibilità de' suoi componenti, conservare la sua indipendenza.

Ma la organizzazione di questa giustizia particolare importarebbe molta spesa, e non eviterebbe la elevazione de' conflitti.

II. Il secondo sistema par che sia più semplice, più giusto, più conforme a' principj dello statuto ed in niun modo dispendioso. Esso è di rinviare ai tribunali ordinarj tutte le materie contenziose. Potrebbe mai dubitarsi che i tribunali ordinarj non fossero idonei a ben giudicare queste controversie, o che ri-

marrebbero oppressi dall' eccessivo lor numero? Io nol credo: accresciuto il numero dei tribunali civili, secondo che or ora vi esporrò, e distribuiti tra loro questi affari, niuno di essi potrebbe mai averne un numero troppo sensibile. Le controversie saran decise con diligenza; godranno per l' appello di un secondo grado di giurisdizione, e saranno al coverto dalla violazion delle leggi coll' intervento salutare della Suprema Corte di giustizia. Si opporrà forse la lentezza delle cause? Ma sono esse spedite con maggior sollecitudine innanzi ai consigli d' intendenza? Ad allontanare nondimeno in modo anche più positivo questo leggiero sospetto, propongo che le cause sulle materie finora considerate del contenzioso amministrativo debbano essere trattate come sommarie ed urgenti, e che per esse l'appello sia meramente devolutivo. Che anzi, in fatto di pubbliche contribuzioni, niuna opposizione o richiamo innanzi all'autorità giudiziaria potrà mai arrestarne o sospenderne in alcun modo il pagamento, finchè il diritto del ricorrente non sia stato definitivamente riconosciuto, e giunta non sia l' epoca da farlo valere secondo il sistema della pubblica amministrazione. Il principio vitale degli organi destinati a dare l' azione allo stato sono le pubbliche contribuzioni: son desse che, al

pari del sangue nel corpo umano, portano la vita in tutti i canali che servono alla sua circolazione. Quindi il bisogno della eccezion proposta. D' altronde il reclamante nulla ha a temere, dappoicchè è sicuro di ottenere gli effetti del giudicato, e ritardandone solamente per poco l' esecuzione, non fa che rendere omaggio alla somma de' doveri che egli ha verso lo Stato. Dopo tuttocciò potrà dubitarsi della utilità di una sola e medesima giustizia? Vedremmo pure distrutti i conflitti di attribuzioni che tutto dì si elevano per la competenza de' diversi tribunali e ritardano il corso de' giudizj. Ammettendo la giurisdizione amministrativa come nel primo sistema, questa difficoltà non solo non cessa, ma acquista ancora maggior vigore, per sapere cioè quale autorità convenisse incaricare di risolvere le quistioni di attribuzioni. Sarebbe mai il Governo? Ma importa di renderlo interamente estraneo all' esercizio del potere giudiziario. Sarebbe il Consiglio di Stato? Ma la sua istituzione è tutt' altra che per essere un corpo giudiziario. Sarebbe un tribunale superiore amministrativo? Ma stabilito tra i corpi giudiziarj ed i corpi amministrativi, è fuor di dubbio che attrarrebbe tutto a se, ed alle autoritá da esso dipendenti: questo tribunale d' altronde sarebbe col fatto superiore alla Corte Suprema, poichè le sue

decisioni potrebbero attentare alla giurisdizione di essa. Il modo più semplice dunque è quello di avere per tutte le materie giudiziarie civili ed amministrative la medesima giustizia, i medesimi tribunali, i medesimi magistrati, la medesima forma di procedere.

Dimostrata la necessità di riunire alla giustizia civile la giustizia amministrativa, e dimostrati i difetti che ingombrano l' attuale organizzazion giudiziaria, passo ad esporvi le riforme, delle quali questa organizzazione abbisogna, onde possa nel tempo stesso servire alla sicurezza dei giudizj, ed essere in perfetta armonia collo spirito e co' principj della nostra politica Costituzione.

1.° Avrei desiderato lo stabilimento di un giudice in ogni comune. Ma come soddisfare questo desiderio senza incontrare, nella maggior parte almeno, tutti quelli ostacoli che ci han privati de' beneficj de' conciliatori? È impossibile amministrare plausibilmente la giustizia senza essere iniziato ne' misteri della giurisprudenza: una quistione è meno interessante a ragion della somma ch'è in disputa, che per quella ch' è in se stessa in rapporto al valor legale del dritto. La civilizzazione de' popoli delle due Sicilie ha senza dubbio progredito, e felicemente progredisce: ma questa non importa che tutti i cittadini deb-

bano necessariamente versarsi nelle cose legali, le quali, comunque sieno ridotte ad una certa semplicità, non lasciano però di esigere uno studio particolare. Il numero di questi giudici dovendo essere di quasi duemila e dugento, e la Nazione non potendo dar loro un regolare compenso, sarebbe mai possibile di rinvenire in ogni comune persone che a vicenda potessero addossarne le funziòni ed esattamente adempirle? Ho detto a vicenda, poichè sarebbe necessario, che in ogni comune non uno, non due, ma più cittadini si rinvenissero atti ad amministrar giustizia: vedremmo altrimenti perpetuare il potere nelle medesime mani, il che è sommamente contrario alla libertà. Ad evitare nondimeno il più che sia possibile il difetto di questa privazione, propongo una novella circoscrizione di circondarj, la quale dev' essere regolata in modo, che dagli estremi camminando a piedi si possa facilmente e senza grave incomodo giugnere al capoluogo. Così la giustizia se non può essere interamente alle soglie del cittadino, sarà però locale ed accessibile a tutti. Ho stabilito pure in ogni comune un aggiunto al giudice di circondario, cui non ho dato, secondochè da quì a poco vedremo, se non facoltà, l' esercizio delle quali può ben

22

essere affidato a qualunque persona, abbenchè non versata nella scienza del dritto.

2.° Le cose dette pocanzi sull'eccessive attribuzioni degli attuali giudici di circondario, il bisogno forse di scegliere questi magistrati in tutto o in parte tra i proprietarj di ogni circondario, e l'intima convizione che la principale utilità del loro stabilimento dev' essere quella di proccurare una giustizia semplice, spedita, ed esente da spese, han determinato nel progetto la competenza dei nuovi giudici di circondario. La facoltà di conciliar le parti dissenzienti è loro affidata coll'assistenza per altro di probi ed onesti cittadini scelti dalle parti medesime. I lumi del giudice del circondario, le sue osservazioni, le rimostranze ed i consigli degli amici faciliteranno l'esperimento della conciliazione, e potrà così essere esaudito il voto filantropico per la diminuzion delle liti.

Per ciò che al contenzioso appartiene, propongo, che i giudici di circondario più non debbano pronunziare sulle azioni reali, e su i delitti punibili correzionalmente. Il rispetto dovuto al dritto di proprietà, le difficoltà inerenti alle quistioni di dominio, e la libertà individuale hanno altamente richiesta questa restrizione. I giudici di circondario nelle materie

civili giudicheranno inappellabilmente sino a ducati venti, ed appellabilmente sino al valore di ducati dugento le sole cause per azione personale, o relative a mobili. In alcuni casi per altro la competenza si estende a qualsivoglia valore: e questi casi sono in generale quelli che più frequentemente dan luogo a controversie tra gli abitanti delle campagne, quelli pe' quali il mezzo più sicuro è nella ispezione della cosa contenziosa, quelli finalmente che i tribunali non giudicano, che dopo aver consultato i lumi ed il giudizio de' periti. Questa competenza necessaria allo spirito della istituzione de' giudici di circondario non può produrre il menomo inconveniente tra perchè ben poche di queste cause eccederanno il valore di ducati dugento, come ancora perchè le sentenze de' giudici di circondario sono appellabili e quindi possono essere riformate. Ho detto che le sentenze de' giudici di circondario sono inappellabili allorchè non eccedono i ducati venti. Questa disposizione esiste nelle attuali leggi organiche, ed è sembrato che dovesse essere conservata. L' esperienza prova che un litigante nulla ha realmente guadagnato, anche quando riesca vittorioso nella causa, allorchè ha piatito per appello innanzi ad un tribunale per picciolo interesse, se calcola la perdita di tempo, cui ha dovuto

andar soggetto, le spese di viaggio e quelle della procedura. Io so bene che venti ducati possono costituire nella fortuna di parecchi cittadini un oggetto importante, ma questi cittadini principalmente son quelli che bisogna difendere dalla smania di giuocare, dirò così, ad una lotteria, che li rovina interamente se perdono, e che riuscendo vittoriosi loro non fa guadagnare cosa alcuna.

Nelle materie penali ho conservato ai giudici di circondario la facoltà di pronunziare sulle contravvenzioni di polizia, e di ufiziale della polizia investigatrice; facoltà, che non possono essere utilmente adempite che dal giudice locale. Nell' esercizio però della polizia investigatrice il giudice di circondario non sarà che l' ausiliario, il coadjutore del giudice istruttore. Così non isfuggiranno i mezzi di assicurar la prova de' delitti, ed i giudici di circondario non saranno soverchiamente distratti dalle loro ordinarie funzioni.

3.° A completar poi la ordinazione dei giudici di circondario, e favorire sempreppiù il principio della giustizia locale, ho pensato che convenisse dar loro degli aggiunti o supplenti: quindi ne ho stabilito due nel capoluogo del circondario, ed uno in ciascuno degli altri comuni.

È ben facile l'intendere i vantaggi che risultar possono dal sistema degli aggiunti. Quelli tra essi, che riseggono nel capoluogo, sono i collaboratori de' giudici di circondario, e ne adempiono particolarmente le veci nei casi di assenza o impedimento. Così non mancherà mai nel circondario il cittadino destinato all' amministrazione della giustizia, e gli affari potranno essere con celerità disbrigati. Agli aggiunti poi che riseggono negli altri comuni ho stimato utile cosa di affidare particolari attribuzioni. Essi sono incaricati 1.° di giudicare inappellabilmente sino alla tenue somma di ducati quattro le sole azioni personali: 2.° di conciliar le parti semprechè ne sieno richiesti dalle medesime, o per delegazione del giudice di circondario; eglino dunque non saranno aditi se non quando le parti, o il giudice abbiano in loro certa fiducia di sperare un esito felice dall' esperimento della conciliazione: 3.° di giudicar le contravvenzioni di polizia: 4.° di esercitar la polizia investigatrice. In queste due ultime funzioni principalmente gli aggiunti comunali debbono essere considerati come i coadjutori dei giudici di circondario. Le piccole pene delle contravvenzioni di polizia svaniscono, o diventano odiose se non sono prontamente eseguite: e convien lasciare all' autorità

municipale quelle, che possono esigersi nella flagranza. Per ciò, che riguarda la polizia investigatrice, è necessario che, appena avvenuto il reato, l'autorità presente sul luogo ne assicuri la pruova legale, senza di che si rischiarebbe in alcuni casi di smarrire, o di render difficile la pruova talora sfuggevole de' reati. In fine l' esperienza istessa depone in favor di questo sistema. Un decreto dei 16 novembre 1819. ha stabilito in ogni comune de' supplenti per la polizia giudiziaria. Questo metodo ha prodotto i più felici risultamenti. La diffusione de' lumi, i progressi della civilizzazione, e l' opportunità di aprire, dirò così, una scuola, cui gli aggiunti possono utilmente formarsi per la carica di giudice di circondario, sono altri vantaggi che risultano dalla istituzione degli aggiunti.

Ho infine proposto che le funzioni de' giudici di circondario e degli aggiunti sieno triennali (salvo a poter essere rieletti) onde affezionandosi alla loro carica, abbiano cura di bene adempirne le funzioni. L' esercizio a tempo impegnerà i giudici e gli aggiunti a meritar la fiducia de' loro amministrati colla esattezza e colla scrupulosa osservanza de' proprj doveri, il che non può non influire al bene della giustizia.

4.° Tolta ai giudici di circondario la facoltà di pronunziare sulle materie correzionali, era necessario stabilire altra autorità che a ciò adempisse. Certamente considerato in astratto il problema de' giudizj correzionali, non può altrimenti essere risoluto che rendendo loro comune la istituzione de' giurati. Ma ho di già mostrato nel mio rapporto sullo stabilimento de' giurati, i motivi pe' quali questo metodo non può essere nel momento esteso ai reati correzionali. Per ragion di approssimazione converrebbe affidarne il giudizio a' tribunali collegiati di prima istanza. Ma anche questo sistema è sembrato che mal convenisse alle circostanze attuali. Il numero de' reati correzionali non è ancora tra noi diminuito (1): i tribunali civili hanno parecchie ed interessanti funzioni a disimpegnare. Quindi si rischiarebbe o di assicurare l'impunità ai reati correzionali, o di veder mancare la gistizia civile, e talora impedita anche la formazione delle corti di Assise. A questo gravissimo disordine aggiungasi l' altro pur inevitabile di un aumento sul-

(1) Nell' anno scorso ascesero al numero di 57,000 nella sola parte continentale del Regno; ed in quest' anno è da calcolarne un numero maggiore. Nè i giurati, nè i Tribunali Civili possono essere sufficienti a giudicar questo immenso numero di delitti. È da sperare che, le buone istituzioni di un governo liberale emendando i costumi, scemi il numero de' reati: ma questo benefizio non si può conseguire se non col progresso del tempo e de' lumi che si diffonderanno nel popolo.

le spese di giustizia, e voi sarete, al pari di me, convinti, che altra autorità bisogna stabilire per la punizione de' reati correzionali. Quando circostanze imperiose si oppongono all' adozione di sistemi più o meno perfetti, fa d' uopo immaginarne altri che loro più si avvicinino, e che non ne incontrino gli ostacoli. Applicando questo principio all' amministrazione della giustizia correzionale, ho pensato che possa la medesima affidarsi in ogni circondario ad un tribunale composto dal giudice, e dai due suoi aggiunti. Altro giudice di circondario tra i più vicini è chiamato ad esercitarvi le funzioni di Agente del pubblico ministero. La prigionia correzionale, che oggi si estende sino alla durata di cinque anni, sarà limitata a due o tre anni. Le sentenze de' tribunali correzionali saranno appellabili al tribunal civile. Così i reati correzionali non rimarranno impuniti, le spese di giustizia lungi dal soffrire aumento saranno anzi ridotte, e, quel ch'è più, la libertà del cittadino sarà meglio assicurata e garantita. La giurisdizion correzionale non essendo presso un solo giudice, come al presente, ma di un collegio, noi saremo in certo modo rinfrancati della mancanza del giurì ne' giudizj correzionali. Le funzioni del ministero pubblico possono essere ben adempite da altro giudice, sen-

za che alcuno inconveniente possa derivarne. I circondarj, secondo che ho pocanzi proposto, potrebbero essere più ristretti, e quindi i capoluoghi degli uni sarebbero a piccola distanza da' capoluoghi degli altri. Infine disposizioni particolari determineranno l' epoca della riunione di questi tribunali, la loro economia, e tutt'altro che vi ha rapporto.

Quando circostanze più felici avran luogo tra noi, quando il numero de'reati correzionali sarà diminuito, i lumi avran fatto più rapidi progressi, potremo allora con sicurezza cangiare l' attuale sistema, e rendere comune ai giudizj correzionali la istituzione de' giurati.

5.° Passo ai tribunali civili. L' abolizione del contenzioso amministrativo, l' appellabilità in taluni casi da' giudizj di polizia, e da' giudizj correzionali, le limitazioni recate alla giurisdizione de' giudici di circondario, sono, o Signori, i motivi che han reclamato nuove regole di competenza pe' tribunali civili. Essi dunque giudicheranno principalmente:

I. In prima istanza tutte le cause personali, reali e miste eccettuate quelle che sono particolarmente attribuite ai giudici di circondario, o ai tribunali di commercio:

II. Le appellazioni prodotte avverso le sentenze

de' giudici di circondario in materie civili, degli stessi giudici e de' loro aggiunti in materia di polizia, e de' tribunali correzionali.

Nell' analisi delle attuali leggi organiche vi ho di già mostrato l' insufficienza di un sol tribunale civile per ogni provincia, e le tristi conseguenze che da questo sistema derivano. Aggiungasi a tutto ciò la somma delle novelle attribuzioni date ai tribunali civili, e voi sarete certamente penetrati dal bisogno indispensabile, in cui siamo di ampliarne il numero. Nel dar luogo non però a questa ampliazione, ho consultato il bisogno delle provincie non solo in quanto al ramo civile, ma anche al correzionale ed al criminale. Distribuire giudiziosamente i tribunali civili, è lo stesso che preparare i mezzi, onde formar facilmente le corti di Assise. I distretti del Regno sono settantasei. Io non propongo che il numero de' tribunali civili assolutamente indispensabili pe' tre oggetti indicati. Così li ho ridotti al numero di quarantotto, vale a dire a poco più del doppio del numero attuale: ne ho fissati meno nelle provincie, ove le comunicazioni sono più facili, ed ove la popolazione è più concentrata. Così in Terra di Lavoro ho proposto un sol tribunale per due benchè popolosi distretti. Per contrario nelle provincie

31

men colte, mancanti di strade, interrotte da monti, e da fiumi, e dove i delitti sono più frequenti, ed in conseguenza è più necessaria la vicinanza del giudice, propongo più tribunali: tali sono le Calabrie e la Basilicata. In alcune provincie della Sicilia ulteriore ho creduto utile di non aumentare il numero de' tribunali civili, tra perchè la intera popolazione che in ciascuna di esse si contiene è al di sotto di dugentomila abitanti, come ancora perchè, a ragion della loro posizione topografica, non sembra nè espediente, nè necessario di sottoporle ad alcuna divisione territoriale.

Per ciò che riguarda poi le sedi de' tribunali non ho consultato che il comodo de' litiganti. Così per Capitanata, *Sansevero* e *Foggia* sono le due sedi più comode, quella per la parte settentrionale, e questa per la meridionale. È ben vero che *Lucera* più che *Foggia* è vicina al *Fortore* che limita la Capitanata nella parte occidentale; ma questo vantaggio è di poca importanza, giacchè *Foggia* non ne dista poi tanto che ne sia difficile l' accesso. Per contrario *Lucera* dista moltissimo dal confine orientale verso il mare, e dal confine meridionale ch' è l' *Ofanto*. In *Foggia* il commercio, l' industria, la sede della Intendenza richiama tutta la provincia: in Lucera bisogna andare espressamente. Finalmente in *Fog-*

gia non vi è necessità di fare nuove spese: il locale vastissimo che ivi esiste, si presta a tutti i bisogni. Ho trovato Sessa più centrale di Gaeta nel distretto di questo nome, e quivi ho proposto il tribunale. Nella provincia di *Napoli* ho proposto un sol tribunale nella capitale, poichè l'accesso alla medesima è facilissimo dai tre distretti di *Castellamare*, *Pozzuoli* e *Casoria*; e d'altra parte vi mancherebbero forse gli avvocati. Il numero poi delle camere e de' giudici, che propongo per questo tribunale, non si troverà certamente eccessivo, quando si considera l'immensità della popolazione di questa provincia, ed il numero delle cause estremamente maggiore, che nelle altre così a ragione della preziosità del suolo, che della ricchezza del commercio, e della dimora di proprietarj più ricchi.

Quanto al numero de' giudici in ciascun tribunale civile, ho pensato che niun' alterazione convenisse arrecare allo stato attuale. Importa tanto più calcolarlo con parsimonia, in quanto che a ragione del maggior numero de' tribunali civili, le più piccole riduzioni sulle loro spese presentano un oggetto considerevole di economia.

Regolando in questo modo il numero dei tribunali civili, e de' giudici destinati a comporli, mi è sembrato che non fossero obliate le regole della ci-

vile prudenza. Il numero de' tribunali particolarmente dev' essere giudiziosamente determinato, dappoichè non conviene collocare il bisogno di piatire al livello delle prime necessità della vita. Che se questo bisogno volesse soddisfarsi con quell' agio, e con quella comodità che provocano il gusto ed eccitano la tentazione, voi coprireste il Regno di tribunali: ciascun circondario, ciascuna città, ed anche ciascun villaggio avrebbe il suo; ma allora lungi dal reprimere, secondo lo spirito della nostra costituzione, il furore di piatire come uno de' flagelli più distruttori della prosperità delle famiglie, noi non faremmo che agevolarlo e favorirlo.

Ho creduto inoltre doversi far due classi de' tribunali civili, e collocar ciascuno nella prima o nella seconda a misura dell' ampiezza della sua giurisdizione, e della importanza delle sue funzioni. Ciò mette anche una maggior gradazione tra i giudici, moltiplica i mezzi di premiare gli altrui meriti, e porge maggiore agevolazione di spese.

6.° La istituzione de' tribunali di commercio è stata conservata. Io non debbo certamente discendere a lunghe dimostrazioni, o invocar la storia dell' industria e del commercio, affin di mostrare l' utilità e la necessità di questi tribunali. Tra uomini che si

comunicano frequentemente per mezzo del credito, e che più frequentemente ancora sono separati da lunghe distanze, è necessaria una giustizia distributiva semplice come le loro obbligazioni, rapida come il movimento de' loro affari. È da questo principio che derivano le regole sulla competenza dei tribunali di commercio, e sul modo di comporli. Il progetto non ritiene questa istituzione che nelle città, e ne' luoghi, ove il commercio e la industria sono più estesi Napoli, Palermo, Messina, Foggia e Trapani avranno, come oggidì, il tribunale di commercio: negli altri luoghi le funzioni del tribunale di commercio saranno adempiute da' tribunali civili. Così si potrà nel tempo stesso conciliare il favore del commercio coi principj di una ben intesa economia. Poggiato su questa ragione ho pensato, che possono sopprimersi i tribunali di commercio ora residenti in Monteleone e Reggio. Monteleone va ad essere sede di un tribunale civile, il quale non avendo vasta estensione di territorio a se soggetto, potrà ben occuparsi e con celerità del disbrigo delle cause commerciali. D' altronde il numero delle cause trattate dal tribunale di commercio di Monteleone dall' epoca della sua istallazione fino allo scorso mese di ottobre non è che sommamente discreto.

Al tribunal di commercio residente in Reggio sono applicabili quasichè interamente le cose finora dette per quello di Monteleone. Il numero delle cause ivi trattate è stato parimente scarso dalla sua istituzione sino allo scorso mese di ottobre. I soli distretti di Reggio e Palmi poi essendo soggetti alla giurisdizione del tribunal civile ivi residente, questo tribunale potrà, ugualmente che quello di Monteleone, assumere il carattere di tribunal di commercio ed adempirne le funzioni. In fine tuttocciò non esclude che queste città ed altre non possano in progresso avere tribunali particolari di commercio, qualora circostanze favorevoli il richieggano: il progetto ne fa anzi un' espressa riserba.

7.° Io non posso richiamare la vostra attenzione sulle corti di giustizia civile e criminale senza prima parlarvi de' giudici Istruttori. Una turba di rapaci scrivani era prima addetta alla formazion de' processi. La legge organica de' 20 Maggio 1808 fece svanire questo gravissimo inconveniente. Ma distruggendo questa classe non ne fu surrogata alcuna che ne adempisse le funzioni. Il giudice del merito fu anche l' istruttore del processo. Circostanze particolari impedirono allora lo stabilimento de' magistrati di sicurezza, o giudici Istruttori. Questo vuoto della nostra

legislazione scomparve colle attuali leggi organiche. Altrove io vi ho dimostrato il difetto che attacca l'istituzione dei giudici Istruttori; istituzione che nel sistema de'giurati diviene assai più utile, necessaria ed interessante. Questi magistrati, la di cui esistenza è stata fortemente reclamata dal bisogno di affidare a' mani pure ed esperte il dovere d' inquirere contra i colpevoli, ed assicurarli alla giustizia non possono essere permanenti: eglino debbono accorrere da per tutto ove il bisogno lo richiede. Quando una diversa disposizione potesse aver luogo, l'istruzione rimarrebbe interamente abbandonata ai giudici di circondario ed ai loro aggiunti, metodo pernicioso in se stesso, e di cui la esperienza ha mostrato i tristi effetti. Il giudice Istruttore inoltre, girando pel suo territorio, concentrerà nelle sue mani tutte le fila della polizia giudiziaria, e quindi potrà regolar meglio le sue investigazioni, saprà discernere quelli che sono già avvezzi ai reati, e quei che sono d' indole proclive al delitto, ed a forza di studiare i facinorosi ed i loro andamenti, giungerà a conoscere tutti i loro rapporti, le loro unioni, e dissipar le nebbie, onde i più accorti e consumati malfattori circondano le loro azioni criminose.

Propongo in generale un giudice Istruttore per

ogni distretto, tranne per Napoli e Palermo: nella prima di queste città ve ne saranno quattro, e due nella seconda. Questo aumento è imperiosamente richiesto da circostanze particolari che concorrono nelle grandi città ad aumentare il numero de' misfatti, a stabilire una maggiore vigilanza, ed assicurare una persecuzione più efficace contra i delinquenti.

La carica di giudice Istruttore dovrebb'essere molto elevata, affin di aversi i migliori soggetti sempre al coverto del bisogno, ed impassibili come la legge. Quindi ho stimato che dovesse essere almeno considerato come giudice di tribunal civile di prima classe. Propongo inoltre che le funzioni del giudice Istruttore non sieno perpetue, ma triennali, e che, spirato il triennio, quando non abbiano ricevuta altra destinazione, debbano andare a prestar servizio ne' tribunali, ed essere rimpiazzati da altri giudici degli stessi collegj. Una durata indefinita delle loro funzioni potrebbe sembrare spaventevole in un magistrato incaricato di un officio di sua natura dilicato ed odioso, e che dispone in gran parte della sicurezza e della tranquillità di un intero distretto. Infine non ho creduto diffondermi sulle attribuzioni de' giudici Istruttori, dappoichè è riservato al codice d'istruzion penale il

definire la loro competenza e la forma del loro procedimento.

8.° Il sistema de' giurati, secondo la mia proposizione, rendendo incompatibile l'esistenza delle attuali gran corti criminali, stabilisce la necessità di un preventivo giudizio di accusa; e le osservazioni poc' anzi presentate sulle gran corti civili, esigono imperiosamente una riforma sulla loro residenza. A soddisfare questi bisogni, propongo di stabilire in ogni provincia una corte di giustizia civile e criminale, le di cui principali attribuzioni fossero:

I. spedire i giudizj di accusa negli affari penali:

II. giudicare sulle appellazioni prodotte avverso le sentenze degli arbitri, dei tribunali civili, e di commercio.

Rimarrà così nel tempo stesso assicurata la libertà civile, e favorito il comodo de'litiganti. L' imputato troverà ne'magistrati della corte di giustizia un sollievo alla sua innocenza: eglino in fatti non hanno alcun rapporto di collegio co'giudici istruttori, che anzi son loro superiori: i fabbri del processo non possono fissare il titolo dell'accusa, e la corte istessa non può portare su di essa alcun giudizio posteriore. Nel ramo civile poi il giudice del secondo grado sarebbe ravvicinato al primo; e le parti contendenti non obbli-

gate più a vagare per lunghissime distanze, ed a soffrire sommi incomodi e gravi dispendj, vedrebbero quasicchè terminar sempre le loro cause nella propria provincia. L'economia pubblica e la civilizzazione de'popoli vi guadagneranno ancora, ed il sistema di cassazione potrà essere restituito alla sua purità. Infine così regolando il progetto, ho avuto cura di seguir lo spirito è dirò pure, la lettera dell'aricolo 262 della Costituzione. È ivi espressamente stabilito che tutte le cause civili e criminali debbono terminarsi ne' limiti territoriali di ciascuna udienza.

Nè dicasi che una sola corte di giustizia mal possa reggere al travaglio di cui è incaricata. Nelle cause penali non avrà che i soli giudizj di accusa, cioè meno del terzo del lavoro che oggidì eseguono le gran corti criminali: le cause civili poi riguardando la sola provincia della sua residenza, non potranno mai giugnere ad un numero eccessivo. Se eccettuate la gran corte civile di Napoli, dalla quale dipendono sette tribunali civili di vaste e popolose provincie, le altre gran corti civili non hanno che un numero esiguo di cause a giudicare, malgrado che da ognuna di esse dipendono almeno due provincie. D'altronde ho avuto cura di comporre queste corti in modo che il servizio loro affidato possa facilmente

40

eseguirsi, e possano altresì utilmente formarsi le corti di Assise. La lettura del progetto più che qualunque ragionamento basta ad avvalorare questa proposizione. In generale ho fissata la sede delle corti di giustizia nel luogo istesso, ove sono le amministrazioni delle provincie. Riunite così in un punto solo le principali autorità, il servizio pubblico è sempre più assicurato ed il comodo de' cittadini è meglio favorito. Ma questi motivi istessi mi han determinato a deviare da questo principio per le due provincie di *Terra di Bari* e di *Abruzzo Citeriore*. Il progetto stabilisce la sede della corte di giustizia per la provincia di *Terra di Bari* in *Trani*, come più analoga alle circostanze, sia che riguardar si voglia la sua centralità, lo stabilimento ivi fatto di un tribunale civile, o la comodità dei locali che forsi potrebbero altrove mancare. *Trani* ha la corte di Appello dal 1817 ed i magistrati si dichiarano contenti di quella residenza. Perchè trasferirla in altro sito senza che alcuna plausibile ragione vi concorra? Le medesime ragioni di centralità e di comodo dei cittadini mi han fatto preferire *Lanciano a Chieti* per la sede della corte di giustizia dell' Abruzzo Citeriore. *Lanciano* è nel centro della sua provincia, e dista da *Vasto* e da *Chieti* 18 miglia ed altrettanto dagli altri punti

siti nella periferia della medesima. *Chieti* per l' opposto è sul confine della provincia; dista infatti poche miglia dal fiume *Pescara*, che divide l' Abruzzo Citeriore dalla provincia di *Teramo*. *Lanciano* ed il distretto di Vasto sito al di là di Lanciano n' è perfettamente lontano. Infine Lanciano, città la più popolosa di quella provincia, ha gli edifizj necessarj alla sede della novella corte di giustizia (1). Per nove anni la corte di appello degli Abruzzi ha ivi risieduto, e la città a sue proprie spese vi fece costruire gli opportuni locali.

9.° Passo alle corti di Assise. Sono esse la necessaria conseguenza della benefica istituzione de' giurati. Se ogni uomo che abbia buon senso e probità conosciuta può esser giudice della verità o della falsità di un' accusa, non bastano queste due sole qualità per giudicare del diritto. Per giudicare del diritto, bisogna avere cognizione del diritto, e questa cognizione suppone una particolare applicazione ed una profonda conoscenza delle patrie leggi. È di quì

(1) Bisognerebbe che il Ministro degli affari interni proponesse di trasferire la Intendenza in Lanciano per le stesse ragioni; e per la seconda Calabria Ulteriore in Monteleone, siccome era nel decennio, ove dovrebbe situarsi la corte di giustizia invece di Catanzaro. La comodità de' governati è quella che deve prevalere ad ogni altra considerazione.

che sorge il bisogno, che nelle Assise intervengano i giudici del dritto per l'applicazione della legge al fatto. Io ho pensato che il numero di questi giudici potess' essere di tre, dappoichè nel giudizio del diritto non occorre che la pluralità de' suffragj per decidere. Onde però combinare la facile tenuta delle Assise, rendere più efficace all' esempio pubblico la comminazion della pena, e conciliar loro semprepiù una favorevole prevenzione di giustizia e d'istruzione, propongo che le corti di Assise debbano ordinariamente formarsi di due giudici del tribunal civile del luogo, e del presidente che dev'essere sempre tratto dal seno della corte di giustizia civile e criminale. Nel capo luogo della provincia tutti i componenti delle Assise possono appartenere alla corte che ivi risiede.

10.° Le attuali leggi organiche riconoscono due corti supreme di giustizia, una pe' tribunali di questa parte del Regno, e l' altra pe' tribunali della Sicilia ulteriore. Nel riordinamento del potere giudiziario io ho pensato che questo stabilimento più non dovesse aver luogo come contrario alle politiche istituzioni, all' essenza della corte suprema, all' interesse de' privati. Unità di Regno, unità di legislazione, richieggono imperiosamente unica corte suprema: altrimenti nello stesso Regno e sotto l'impero della

stessa legge potrebbero sorgere due opposte giurisprudenze. La giurisprudenza è il supplimento naturale della legislazione. La varietà di giurisprudenza distrugge l'essenza della corte suprema. Destinata essa a conservare l'integrità delle leggi e delle forme, ed a richiamare alla loro osservanza i giudici che sen fossero allontanati, può mai questo interessantissimo oggetto ottenersi con due collegj indipendenti l'uno dall'altro, e senza alcuna comunicazione tra loro? In fine il sistema di due corti supreme toglieva all'autorità giudiziaria la risoluzione de' conflitti che avessero potuto insorgere fra tribunali o corti non dipendenti dalla medesima corte suprema, e dovea necessariamente affidarne la decisione ad autorità estranea ed incompetente. Altro gravissimo disordine derivava ancora da questo sistema pe' cittadini della Sicilia ulteriore. Costituita ivi la corte suprema di una camera sola, il governo poteva più facilmente intervenire ne' giudizj privati mercè l'interpetrazione di legge, cui eravi luogo sol perchè dopo il primo annullamento, la seconda decisione o sentenza fosse cogli stessi mezzi impugnata; disordine che, mentre rendeva disuguale la sorte dei cittadini di uno stesso regno, sottoponeva con soverchia facilità i giudizj all'azione del potere esecutivo. Onde fare svanire tutti

questi inconvenienti e servire nel tempo istesso al comodo de' litiganti, propongo.

I. Che unica corte suprema di giustizia vi debba essere nel Regno delle due Sicilie.

II. Che composta di tre camere, due di esse fossero nel luogo della ordinaria dimora del Re, ed avessero tutte le attribuzioni inerenti alla corte suprema, ad eccezione del solo esame de' ricorsi in linea civile e criminale di quella parte del Regno ove non dimora il Re; esame che, nel primo esperimento, affido alla terza camera ivi collocata.

Ma non è questo il solo cangiamento che stabilisce il progetto sulla corte suprema; ve ne ha altro, che secondo il mio modo di vedere, compie ed assicura l' utile sistema di cassazione.

Tre sono i grandi principj, su i quali questo sistema è fondato:

I. Che la corte suprema conosce delle violazioni di legge commesse dai giudici, e non già delle quistioni, sulle quali i giudici han pronunziato;

II. Che le decisioni della corte suprema sulla esistenza di tali violazioni non sono sovrane;

III. Che per una conseguenza di questo principio la corte suprema, dopo avere annullato il giudizio, in cui ha creduto essere stata violata la legge,

deve rimettere la quistione al giudizio di un secondo giudice di egual grado, e che questo giudice può allontanarsi dai mezzi che han dato luogo all' annullamento.

È il rinvio delle quistioni a questo secondo giudice, ed è la facoltà accordata a costui di non seguir la decisione della corte suprema di giustizia, che contengono questo magistrato ne' confini della gerarchia giudiziaria, ed impedendo che le sue decisioni si convertano in istatuti governativi, allontana le invasioni della giurisprudenza sulla legislazione, e dà alla corte suprema de' freni, onde ella pur rispetti le leggi.

Le leggi organiche non però de' 29 maggio 1817 e 7 giugno 1819, dopo di aver sanzionato questi principj, quasichè ne fossero dimentiche, prescrivono.

I. che per le cause di competenza la corte suprema debba rinviarle a quel tribunale, ch' essa giudicherà competente:

II. che non vi fosse luogo a rinvio nelle materie civili, quando la sentenza o decisione annullata avesse rivocato in grado di appello una sentenza inappellabile.

Così disponendo le leggi organiche tendevano nel primo caso a favorire la confusion de' poteri, ed affidarne

la distribuzione all'arbitrio della corte suprema; e nel secondo caso rendevano questo magistrato un corpo formidabile, il quale, sotto pretesto di ammissibilità di appello mal ricevuta, potrebbe conculcare la giustizia, annullare le decisioni de'giudici di appello ancorchè uniformi alla legge, e togliere alla parte condannata qualunque mezzo di difesa. Un atto governativo dell'anno 1818 corresse la disposizione di queste leggi per ciò che alle quistioni di competenza ha rapporto. Se le circostanze il permettessero, vi dimostrerei in qual modo il secondo caso, di cui testè ho fatto parola, senzachè fosse nella organizzazione data nel 1791 e nell'anno VIII alla corte di cassazione di Parigi, sia stato introdotto nella nostra legislazione per una estensione del regolamento del 1738 che la procedura determinava dell'antico consiglio *delle parti* di Francia. Ma fortunatamente noi siamo in epoca, nella quale tutte le istituzioni, e tutte le leggi possono e debbono riportarsi ai loro veri principj; e quindi propongo che la corte suprema dopo di avere annullata una sentenza o decisione, nella quale crederà di essere stata violata la legge, dovrà rimetterne la causa al giudizio di altro giudice di grado eguale a quello che avrà pronunziata la sentenza o decisione impugnata, tranne i soli casi ne'quali, mancando il giu-

dice inferiore, il quale possa conoscere della controversia, sia chiamata espressamente per legge a giudicare in prima, ed in ultima istanza. Tali sono i casi della risoluzione de' conflitti giurisdizionali, della istanza prodotta per contrarietà di giudicati a norma delle leggi di procedura, dell'azion civile contra una intera corte di giustizia ec. Il caso della contrarietà de' giudicati, nel quale la corte suprema dee pronunziare senza dar luogo a rinvio, è quello preveduto nell' art. 568 delle attuali leggi di procedura civile, quando cioè la contrarietà si osserva tra sentenze inappellabili profferite in diversi tribunali fra le parti medesime, e sopra i medesimi motivi. L' indipendenza dell' un tribunale dall' altro non permettendo che uno di essi possa ritrattare la sentenza dell' altro, la legge ha dovuto immaginare un mezzo onde far ragione a' diritti delle parti: ha quindi loro imposto di adire la corte suprema, la quale in questo caso e per la sola particolarità delle circostanze trovasi investita delle funzioni di tribunale ordinario, e quindi dee rigettare il ricorso, o prescrivere la esecuzione del primo giudicato. Una opinion contraria non potrebbe altrimenti aver luogo che distruggendo la gerarchia giudiziaria, e stabilendo un mezzo onde rendere interminabili e dispendiosissimi i giudizj. Ho creduto necessaria que-

sta breve spiegazione, affin di avvalorare semprepiù il principio che ho fissato nel progetto.

Più: profittando dell' esperienza, ho inserito nel progetto taluni articoli, onde più chiare si rendessero le attribuzioni della corte suprema, e più chiaro ancora il modo, secondo il quale dee spiegare la sua giurisdizione.

Signori, nel mio progetto non ho considerato la corte suprema di giustizia, che sotto il rapporto del primo corpo giudiziario, e come investito solamente delle alte funzioni della corte di cassazione. La Costituzione di Spagna non però riconosce anch'essa la corte suprema; ma oltre alle attribuzioni di corte di cassazione, gliene dà ancora delle altre. Vi esporrò brevemente i motivi, pe' quali sembra che questo sistema non debba essere esteso alla nostra corte suprema.

I. Le attribuzioni su i giudizj de' segretarj di stato ministri, de' consiglieri di stato, de' magistrati delle udienze, e de' componenti la stessa corte suprema offendono l' eguaglianza de' diritti; dappoichè privano gl' imputati della benefica istituzione de' giurati, e del ricorso per annullamento. Sarebbe mai giusto di negare ai funzionarj pubblici, a' cittadini che han figurato in luminose cariche ciò, che la legge accorda

indistintamente a tutti gli altri? La Costituzione di Spagna non avendo espressamente adottato il sistema de' giurati, ha voluto forse dare i giudizj, de' quali è disputa, al primo corpo della magistratura, onde la Nazione e gl' imputati potessero tranquillamente riposare sulla sicurezza della più esatta giustizia. Noi siamo in caso opposto; nè veggo la ragione di affidar la istruzion del processo al capo politico della provincia, ufiziale economico ed amovibile, e toglierla a' magistrati ordinarj, che scelti dopo maturo scrutinio ed assicurati della inamovibilità, allontanano giustamente da essi qualunque contraria prevenzione. In fine par che mal si conviene co' principj di una rigorosa imparzialità accordare alla corte suprema la cognizione delle cause criminali degl' individui istessi che la compongono.

II. La facoltà di prender conto della residenza di ogni impiegato pubblico, e di esaminare le liste delle cause civili e criminali è meramente economica, e rientra essenzialmente in quella vigilanza che il ministero di giustizia deve avere su tutte le autorità giudiziarie, onde la giustizia sia esattamente e prontamente impartita. D' altronde la esecuzion delle leggi non può esser tolta al potere esecutivo per affidarla

ad altro potere destinato unicamente a garantire l'inviolabilità della legge e del rito.

III. La cognizione poi delle materie appartenenti al regio padronato distrugge l'unità di giurisdizione, offende ancora l'eguaglianza dei diritti, e riduce le cause ad unico esperimento.

IV. Quanto ai gravami di abuso di potere dell'autorità ecclesiastica, giova pria di ogni altro osservare, che presso di noi non potranno essere che pochissimi, giacchè non riconosciamo il foro ecclesiastico, che per le cause meramente spirituali. Perchè non affidare la cognizione di questi gravami al consiglio di stato, sì per allontanare qualunque prevenzione di spirito di corpo nell' esame di essi, che in realtà non sono che conflitti di attribuzioni, come ancora per essere più conseguenti al principio che impone al consiglio di stato di consultare il Re per la concessione dell' *exequatur* de' decreti conciliarj, e delle bolle pontificie, allorchè versano su di affari particolari, o di governo?

V. Finalmente l'attribuzione su i dubbj di legge par necessario, che sia ridotta al dovere di esporre in ogni anno al Parlamento ed al Governo quei miglioramenti, di cui sembra suscettibile la legislazione, onde non confondere la corte suprema col consiglio di

51

stato, non distrarla troppo spesso dalle sue ordinarie occupazioni, nè darle una immediata iniziativa alla formazione delle leggi.

11.° Dopo di aver parlato de' giudici e de' collegj giudiziarj ed averne fatto conoscere il numero e le attribuzioni, richiamerò brevemente la vostra attenzione su quella parte del progetto che concerne il ministero pubblico. Questa istituzione tutta propria de' popoli moderni e destinata ad assicurare l' azion della giustizia e delle leggi è stata conservata. Il progetto enuncia con chiarezza le grandi funzioni delegate agli agenti del ministero pubblico, i doveri importanti annessi alle loro cariche, ed il modo secondo il quale debbono curarne l' adempimento. Che anzi a rendere più operosa questa istituzione, e servire nel tempo istesso al bene della giustizia ed alla dignità della magistratura, propongo:

I. Che i sostituti de' proccuratori generali o regj debbano partecipare all' esercizio del ministero pubblico per via di delegazione non rivocabile a piacere:

II. Che gli agenti del ministero pubblico debbano una volta almeno in ogni mese riunirsi in sessione, e trattare gli affari di loro competenza.

12.° Tra i doveri che il progetto impone ai proccuratori generali delle corti di giustizia civile e cri-

minale evvi quello di esporre nel primo giorno giuridico di ciascun mese di novembre gli abusi che si fossero introdotti nell'amministrazion della giustizia; funzione utile non meno ai magistrati che l'esercitano, che a coloro su i quali è esercitata. Oh quanto dev' essere irreprensibile la condotta di colui ch'è incaricato di dare agli altri lezioni di condotta e di dilicatezza! Qual effetto potrebbero mai produrre le massime più sante nella bocca di un uomo che non ne offrisse l'esempio, e nel quale il linguaggio austero della virtù non fosse d'accordo colle azioni? Onde però l'adempimento di questo dovere non degeneri in vana ed inutile cerimonia, il proccurator generale sarà tenuto d'inviare al ministero di giustizia copia del suo discorso, delle sue requisitorie, e delle deliberazioni della corte.

Alla medesima epoca la corte farà conoscere quelli tra i magistrati della sua giurisdizione che si saranno distinti per una pratica costante de' loro doveri, e gli avvocati che si faran rimarcare per cognizioni, per zelo, e principalmente per quella dilicatezza che dee caratterizzare la loro professione. Allorchè questo dovere sarà adempiuto con esattezza ed imparzialità, noi potremo lusingarci che niun talento, niuna virtù sfuggiranno agli sguardi del con-

siglio di stato, e nella scelta di S. M. la ricompensa andrà spontaneamente a ricercare il merito.

13.° Una nuova istituzione consoliderà ancora la stabilità e la gloria della magistratura. Nel santuario della giustizia e sotto gli occhi de' magistrati che avranno onorato il loro stato, si formerà contro la perversità e la mala fede una milizia destinata a combattere continuamente questi inimici eterni della società. Intendo parlare de' *giudici uditori* presso le corti di giustizia civile e criminale. Eglino non avranno che voce consultiva finchè non sieno giunti all'età richiesta per avere voce deliberativa: la loro inesperienza non può allarmare, poichè il loro parere non concorre alla decisione; ma introdotti nel segreto delle deliberazioni, ascolteranno uomini istruiti; saran testimoni di tutte le discussioni; vedranno sotto quanti rapporti può essere risguardata una quistione semplice in apparenza, ed in realtà complicata; apprenderanno a conoscere gli aguati che troppo spesso si tendono alla giustizia dall' astuzia e dall' interesse; ed allorchè verrà il momento in cui la loro voce concorrerà alla decisione, eglino avranno di già acquistati de' titoli a quella confidenza così necessaria ai magistrati.

L' istituzione de' giudici uditori è ancora utile

sotto altro punto di veduta. Essa serve mirabilmente a conciliare l' economia col servizio della giustizia. I giudici uditori allorchè avranno una data età e prestato un determinato servizio, potranno essere impiegati come supplenti ne' tribunali e nelle corti.

I vantaggi di questa istituzione non possono essere dunque dubbj. La magistratura avrà una vera scuola : basta per ora di assicurare questo stabilimento. Una legge particolare determinerà i requisiti che debbono concorrere in coloro, che vorranno aspirare alla carica di giudici uditori, e tutt' altro che vi ha rapporto.

14.° Gli stessi motivi che han determinata la istituzione de' giudici uditori, han regolata quella degli *alunni di giurisprudenza* presso gli ufizj del pubblico ministero. Può dirsi che la sola differenza che tra queste due classi intercede, è quella che deriva dall' autorità, presso la quale son destinati a lavorare ed a compiere la loro istruzione.

15.° Il progetto sarebbe incompleto, se non contenesse alcuni regolamenti di disciplina, affin di conservare e perpetuare lo spirito dal, quale la magistsatura dev' essere animata. Gelosa della vera dignità del senato (diceva il celebre *Cancelliere d'Aguesseaux*) la disciplina gli assicura l' integrità della sua riputazione. Or qual corpo dee vegliare con maggior severi-

tà su di se stesso, se non quello di cui tutti i membri dovrebbero essere tante lezioni viventi di dilicatezza, e provocare col loro esempio la riforma dei pubblici costumi? Non trattasi in questo momento di reati, la repression de' quali è riserbata alle corti ed ai tribunali, ma di fatti meno gravi: dell'indecenza de'costumi, e dell'oblio della dignità del proprio stato, ed altre colpe simili, sulle quali la legge non ha forse impero, ma che appartengono alla censura.

Ciascun corpo avrà una sorveglianza su i membri che lo compongono: esiste tra essi una specie di solidarietà, che non permette loro l'indifferenza sulla loro rispettiva condotta; e del pari che la gloria che alcuni possono acquistare riflette sugli altri, così il disprezzo nel quale altri fossero incorsi non potrebbe non attentare alla considerazione del corpo intero. Quindi è che i magistrati hanno un grande interesse a conservare per essi la severità di una disciplina, il di cui indebolimento trarrebbe seco la decadenza della loro dignità.

I presidenti avranno il dritto di avvertire ogni giudice, che cessando di rispettare se stesso, comprometta il suo stato. E se l'avvertimento rimane senza effetto, il giudice potrà essere sottoposto a misure di disciplina che saran pronunziate dai suoi colleghi.

Queste pene stabilite secondo l'indole delle colpe, sono:

I. *la censura semplice*:

II. *la censura con riprensione*:

III. *la sospensione provvisoria*.

Non ho adottato alcuna pena pronunziata dal codice penale, poichè, come ho pocanzi osservato, quì non trattasi di misfatti o delitti.

Ho pure stabilito talune regole per l'esercizio di quest'autorità, dirò così, paterna affidata alle corti ed ai tribunali su i loro componenti. È nel segreto della camera del consiglio, nell'interno della famiglia, che la pena sarà applicata: la pubblicità in questo caso aggravarebbe lo scandalo, ed in conseguenza il male. L'incolpato sarà sempre chiamato; ed il ministero pubblico sarà inteso, giacchè nulla di ciò che riguarda l'ordine pubblico gli può essere estraneo. Nel dare però un diritto di censura ai tribunali civili, ho pensato che questo diritto non dovess'essere esercitato in ultima istanza: quindi il progetto determina in qual modo le corti di giustizia ed il ministero di giustizia possano e debbano prendervi parte.

Gli ufiziali del ministero pubblico saranno richiamati al loro dovere dal proccurator generale, e se avvenisse ciò che dev'essere infinitamente raro, che i

censori stessi fossero sordi alla voce imperiosa dell'onore, le corti sono espressamente incaricate d'istruirne immediatamente il ministero di giustizia. Così si prepara per l'avvenire una sorveglianza reciproca e salutare, che puri e senza macchia dee conservare i costumi della magistratura.

16.° Nell'ordine giudiziario tutto dev'essere esattezza, regolaritá, scrupoloso adempimento de' doveri dalla legge stabiliti. E questo contegno dev' essere sensibilmente avvertito così nel primo che nell'ultimo de' funzionarj che allo stesso appartengono. Una omissione, a ragion di esempio, di un usciere giugne talora a compromettere i diritti più preziosi del cittadino. Quindi il bisogno di vegliare continuamente a conservar pura e viva la disciplina in quella classe d'impiegati, la quale comuuque non sia destinata ad amministrare immediatamente la giustizia, pure al di lei servizio concorre, ed una parte integrale ne forma. L'indulgenza per la più leggiera colpa sarebbe non solo inopportuna, ma feconda ancora di tristi conseguenze. Partendo da questi principj, che a me sembrano incontrastabili, ho pensato che misure di disciplina dovessero essere ancora stabilite contra i patrocinatori, gli Uscieri, i Cancellieri, i Vice-Cancellieri ec. Nella fissazion di queste pene non ho fatto che appli-

care a questa classe d' impiegati con opportune modificazioni le norme che han regolato il progetto nelle misure di disciplina pe' magistrati.

17.° Le disposizioni generali contenute nell' ultimo capitolo del progetto non altro presentano che sia degno di discussione, fuorchè la visita che vi si propone. Non pare che possa dubitarsi della utilità delle visite, quando particolarmente si restringono ai soli giudici di circondario. Non vi è magistratura che può sì facilmente eludere la vigilanza de' superiori come questa. Il giudice di circondario esercita quasichè sempre solo le sue funzioni, nè possono nell' atto ricevere soggezione da alcuno. D' altronde situati i tribunali civili quasi per ciascun distretto, la visita generale è assai facile o per mezzo del regio proccuratore, o de' suoi sostituti o di un giudice, o dello stesso giudice istruttore. Del rimanente senza una visita annuale, particolarmente ne' principj della organizzazione, non può conoscersi se i giudici di circondario tengano tutti i registri, o se li tengano in regola, se occultino o transigano delitti, se godano buona riputazione, se esercitino le loro funzioni con integrità e senza passioni: cose che di lontano, e tra le scissure che sogliono agitare i piccoli paesi malagevolmente si possono conoscere.

Pe' magistrati di un ordine superiore, basta che temano la visita. Il governo potrà ordinarla in casi rari e straordinarj.

18.° Più: la giustizia e la eguaglianza dei diritti sarebbero nomi vani e di niuno effetto per coloro, ai quali fortuna non arrise, se una saggia legislazione non fosse sollecita ad offrir loro i mezzi onde farne valer le ragioni, e sottoporre all' impero della legge il forte e il prepotente. Ho quindi proposto che i cittadini poveri dovessero essere provveduti di difensori officiosi, e che le spese del giudizio si facessero a credito. Una legge particolare determinerà il modo, ed i casi ne' quali vi sarà luogo a godere di questo beneficio.

Senza queste agevolazioni che io reputo necessarie, il tempio della giustizia non sarà mai aperto alla vedova, al pupillo, all' infelice. I diritti che loro competono benchè avvalorati da espresse disposizioni di legge, rimarranno nell' obblio, o saranno sagrificati alla forza ed alla dovizia. Che anzi a rendere sempreppiù facile ai cittadini l' esperimento dei loro diritti, stimerei pur necessario di portare qualche riduzione su i dritti di *cancelleria*, di *carta bollata* ec. ec. La tassa attuale di questi diritti dettata da imperiosi bisogni dello Stato non potrà più esi-

stere quando circostanze più felici avran luogo tra noi. Quest' oggetto sarà da me trattato in un particolare rapporto.

19.° Esposte le modificazioni che il progetto contiene sull' attuale organizzazione giudiziaria ed i motivi di esse, è d'uopo che io vi faccia conoscere la spesa necessaria per mettere in esecuzione il nuovo sistema giudiziario.

L' ammontare della spesa attuale ascende a ducati 1,008,018: in questa somma è compreso il mantenimento così delle cancellerie che degli ufizj del pubblico ministero. Il nuovo ordine giudiziario richiederà la somma di ducati 1,174,098 così per soldi de' magistrati, che per ispese di cancelleria e del pubblico ministero. Gli annessi due stati vi presenteranno il dettaglio dell' una spesa e dell' altra: non vi ha dunque che un eccesso di ducati 166,080. Ma questo eccesso dee dirsi meramente apparente, allorchè si riflette alle gravi somme che col novello sistema saranno risparmiate per le spese di giustizia correzionale e criminale. Aggiungerò anzi che vi sarà luogo a non piccola economia, quando riunita, secondo le idee del progetto, alla giustizia civile la giustizia amministrativa fosse pronunziata l' abolizione de' consigli d' intendenza e della camera del contenzioso della

gran corte de' conti. Mà anche quando l' eccesso dei ducati 166,080 fosse effettivo, reale, e non potesse sperarsi alcuna economia colla soppressione de' giudici del contenzioso amministrativo, non è forse il sistema giudiziario quello, da cui dipende la tranquillità pubblica e la sicurezza de' cittadini? Tutte le parti dell' amministrazione civile e finanziera e militare, altro oggetto non hanno che la sicura e spedita amministrazione della giustizia. Or potremo per un oggetto così grande arrestarci alla sola difficoltà della spesa?

A dì   di Novembre 1820.

Il Segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia.

F. RICCIARDI.

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO I.

DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE IN GENERALE.

Art. 1. La giustizia civile, e la giustizia punitrice saranno amministrate nel Regno delle due due Sicilie dalle autorità giudiziarie, che sono istituite colla presente legge.

Art. 2. Le autorità giudiziarie sono:

I. I giudici di circondario ed i loro aggiunti;

II. I giudici istruttori;

III. I tribunali correzionali;

IV. I tribunali civili;

V. I tribunali di commercio;

VI. Le corti di giustizia civile e criminale;

VII. Le corti di assise;

VIII. Una corte suprema di giustizia.

Art. 3. Le corti di giustizia civile e criminale avranno de' giudici uditori.

Art. 4. Ogni collegio giudiziario avrà un presi-

dente. I collegj giudiziarj che sono composti di più camere avranno ancora de' vice-presidenti.

Art. 5. Presso tutte le autorità giudiziarie incaricate di pronunziar sentenze o decisioni vi saranno de' funzionarj destinati ad esercitarvi il ministero pubblico ne' termini e nel modo dalle leggi prescritto. Questi funzionarj potranno avere de' sostituti.

Art. 6. I funzionarj indicati nell'articolo precedente ed i loro sostituti saran chiamati in generale *Agenti o Ufiziali del ministero pubblico.*

Art. 7. Presso i tribunali civili il primo tra gli agenti del ministero pubblico sarà chiamato *regio proccuratore*: gli altri avranno la denominazione di *sostituti al regio proccuratore.*

Art. 8. Presso le corti di giustizia civile e criminale, e presso la suprema corte di giustizia il primo tra gli agenti del ministero pubblico sarà chiamato *regio proccurator generale* : gli altri avranno la denominazione di *avvocati generali.*

Art. 9. Presso la corte suprema di giustizia, le corti di giustizia, ed i tribunali civili vi saranno degli *avvocati*, e de' *patrocinatori.*

Art. 10. Presso tutte le autorità giudiziarie vi sannno de' *cancellieri.* Questi avranno de' *vice-cancellieri o sostituti-cancellieri*, ed altri impiegati.

Art. 11. Vi sarà altresì un determinato numero di *uscieri*.

Art. 12. Le differenze tra privati potranno terminarsi per mezzo di uno o più *arbitri*.

Art. 13. I giudizj profferiti dagli arbitri, da' giudici di circondario e loro aggiunti, da' tribunali correzionali, da' tribunali civili e di commercio si denomineranno *sentenze*.

Art. 14. I giudizj profferiti dalle corti di giustizia civile e criminale, dalle corti di assise, e dalla corte suprema di giustizia si denomineranno *decisioni*.

TITOLO II.

DE' GIUDICI DI CIRCONDARIO E DE' LORO AGGIUNTI.

SEZIONE I.

Dello stabilimento de' giudici di circondario e de' loro aggiunti.

Art. 15. I circondarj saranno circoscritti in modo, che dagli estremi si possa, camminando a piedi, giungere facilmente e senza grave incomodo al capoluogo del circondario.

Art. 16. Vi sarà in ogni circondario un giudice, che risederà nel comune capo-luogo: sarà chiamato *giudice di circondario.*

Art. 17. Presso ogni giudice di circondario vi sarà un cancelliere.

Art. 18. I giudici di circondario saranno divisi in tre classi. Apparterrano alla prima classe quelli che risederanno ne' capo-luoghi delle provincie: apparterranno alla seconda classe quelli che risederanno ne capo-luoghi de' distretti: tutti gli altri giudici di circondario apparterranno alla terza classe.

Art. 19. I giudici di circondario avranno due

aggiunti nel comune capo-luogo, ed un *aggiunto* in ciascuno degli altri comuni del circondario.

Art. 20. Una legge particolare determinerà i requisiti che dovranno concorrere negli eligibili alla carica di giudice di circondario e di aggiunto, ed il modo della loro elezione.

Art. 21. Le funzioni di giudice di circondario e de' loro aggiunti saranno triennali: potranno essere rieletti da triennio in triennio.

Sezione II.

Delle funzioni de' giudici di circondario.

Art. 22. I giudici di circondario eserciteranno, a norma delle leggi e salvo ciò che sarà stabilito per gli aggiunti, le funzioni:

I. di conciliatore;

II. di giudice civile;

III. di giudice delle contravvenzioni di polizia;

IV. di ufiziale della polizia investigatrice.

§. I.

Della competenza del giudice di circondario come conciliatore.

Art. 23. Il giudice di circondario, come rivestito delle funzioni di conciliatore, proccurerà :

I. di spegnere le inimicizie, e gli odj tra gli abitanti del circondario;

II. di conciliare tra loro le parti sulle azioni civili, che vorranno dedurre in giudizio, tranne quelle che sono per legge espressamente eccettuate dall' esperimento della conciliazione.

Art. 24. Il giudice di circondario sarà assistito nell' atto dell' esperimento della conciliazione da probi ed onesti cittadini scelti dalle parti interessate. Ciascuna di esse ne nominerà uno.

Art. 25. Il giudice di circondario, qualora in unione de' cittadini, dai quali è assistito, non riesca a conciliare tra loro le parti, le inviterà a farsi giudicare dagli arbitri. Ove le parti ricusino di sottomettersi al giudizio degli arbitri, il giudice di circondario le rimetterà al tribunale competente.

§. II.

Della competenza del giudice di circondario in materia civile.

Art. 26. I giudici di circondario conosceranno e giudicheranno tutte le cause di azioni puramente personali, o relative a mobili inappellabilmente sino al valore di ducati venti, ed appellabilmente sino al valore di ducati dugento inclusivamente.

Art. 27. Eglino conosceranno egualmente e giudicheranno inappellabilmente sino al valore di ducati venti, ed appellabilmente, qualunque sia il valore delle cose controverse:

I. su tutte le azioni possessorie;

II. sulle azioni per danni fatti a' campi, a'frutti, ed alle ricolte;

III. sulle quistioni per riparazioni urgenti di case o altri fondi tanto per ragion di affitto, quanto per danno che ne possa soffrire il vicino;

IV. sulla rifazione de' danni pretesi dai conduttori per impedito uso della cosa locata, o pretesi da' locatori per abuso della medesima, quando la controversia cada esclusivamente sulla esistenza o liquidazione del danno;

V. sulla denunzia di finita locazione per lo puro e semplice titolo del lasso del termine convenuto nel contratto;

VI. sul pagamento de'salarj e delle mercedi delle genti di lavoro, degli artefici, e de' domestici; e sulla esecuzione degli obblighi rispettivamente convenuti tra i padroni, ed i domestici od altre persone di lavoro;

VII. sulle dimande di pretesa diminuzione di prezzo dipendentemente da vendita di animali;

VIII. sulle azioni per ingiurie verbali, risse e vie di fatto, per le quali le parti non abbiano promosso istanza in linea criminale;

IX. sulle azioni di deposito necessario, e di controversie tra i viandanti e loro osti ed albergatori per causa dell' alloggio;

X. sull' azione per riscossione di pigioni o di estagli di predj rustici o urbani durante il godimento dell' affitto e pel corso di sei mesi dopo il suo termine;

XI. sul pagamento di censi o canoni di qualsivoglia natura, e di altre prestazioni prediali, purchè la dimanda sia poggiata sopra titolo autentico, o sopra possesso non interrotto da più di due anni;

XII. sulle dimande di alimenti per un tempo non maggiore di quattro mesi;

XIII. le quistioni su contratti seguiti nelle fiere o ne' mercati durante il loro corso, e purchè versino sopra oggetti trasportati e contrattati in dette fiere o mercati.

Art. 28. L'appello avverso le sentenze civili de' giudici di circondario sarà prodotto innanzi al tribunale civile, nella di cui giurisdizione saran compresi.

Art. 29. L'appello, che sarà prodotto avverso le sentenze profferite da'giudici di circondario per gli oggetti indicati nell' art. 27, sarà meramente devolutivo.

Art. 30. La disposizione compresa nell' articolo precedente avrà parimente luogo per le altre sentenze, allorchè il valore della causa non eccede i ducati sessanta. In tutti gli altri casi i giudici di circondario potranno ordinare l' esecuzione provvisoria delle loro sentenze, purchè sia data dall' istante una idonea cauzione.

Art. 31. I giudici di circondario daranno per qualunque somma gli ordini di sequestro di cose mobili, di crediti, o di altri effetti ne' casi e nel modo dalle leggi prescritto.

Art. 32. La competenza del giudizio sulla va-

lidità o liquidazione del sequestro, e sulla sussistenza del credito, e l'appellabilità o inappellabilità della sentenza del giudice di circondario si regoleranno colle massime stabilite nell'articolo 26.

Art. 33. Apparterrà a'giudici di circondario di apporre, di riconoscere, e di levare i suggelli ne'casi e nel modo determinato dalla legge. Ma la cognizione delle vertenze, che potranno insorgere su tale oggetto, sarà esclusivamente del tribunale civile, nella di cui giurisdizione sarà compreso il circondario.

Art. 34. I giudici di circondario eserciteranno ancora quella parte di giurisdizione volontaria ed onoraria, ch'è loro determinatamente attribuita dalle leggi.

§. III.

Della competenza de' giudici di circondario nelle contravvenzioni di polizia.

Art. 35. Le contravvenzioni di polizia di qualunque specie saranno di competenza del giudice di circondario.

Egli può commetterne il giudizio agli aggiunti.

L'aggiunto, che risiede fuori del capo-luogo del circondario procederà da se per le contravvenzio-

ni che accadono ne' limiti del suo territorio, e ne farà rapporto al giudice del circondario.

La disposizione di questo articolo non deroga alla facoltà che hanno le autorità municipali nelle contravvenzioni di polizia urbana e rurale, semprechè i contravventori sieno colti nella flagranza.

Art. 36. L'appellabilità o la inappellabilità delle sentenze del giudice di circondario in materia di polizia, e quanto concerne le forme de' giudizj di polizia sarà regolato a norma del codice d'istruzione penale.

Art. 37. L'appello avverso le sentenze de' giudici di circondario e degli aggiunti per le contravvenzioni di polizia ne' casi, ne' quali ne sarà permessa la produzione, sarà dedotto innanzi al tribunale civile, nella di cui giurisdizione sarà compreso il circondario.

Art. 38. Le funzioni di agente del ministero pubblico ne' giudizj per contravvenzioni di polizia saranno esercitate dai *primi eletti* de'rispettivi comuni, ed in caso di loro legittimo impedimento dai *secondi eletti*.

§. IV.

Della competenza de' giudici di circondario come ufiziali di polizia investigatrice.

Art. 39. I giudici di circondario saranno ufiziali della polizia investigatrice nelle materie penali.

Art. 40. La combetenza de' giudici di circondario come ufiziali della polizia investigatrice, le loro facoltà, ed i loro rapporti co' giudici istruttori, e coi regj proccuratori generali presso le corti di giustizia civile e criminale, e qualunque altra cosa relativa ad un tale oggetto sarà regolata a norma del codice d'istruzione penale.

SEZIONE III.

Delle funzioni degli aggiunti al giudice di circondario.

Art. 41. Gli aggiunti al giudice di circondario residenti nel comune capo-luogo saranno incaricati:

I. di supplire il giudice di circondario, secondocchè sarà qui appresso stabilito, semprecchè lo stesso sia assente o altreimenti impedito;

II. di giudicare tutte le cause civili, o di contravvenzioni di polizia, che loro saranno commesse dal giudice di circondario;

III. di versare in tutti gli affari della polizia investigatrice, che loro saranno commessi dal giudice di circondario.

Art. 42. Gli aggiunti residenti negli altri comuni del circondario saranno incaricati di esercitarvi le funzioni:

I. di conciliatori a norma degli articoli 23, 24, e 25 di questa legge, semprecchè ne sieno richiesti dalle parti, o ne abbiano ricevuto la delegazione dal giudice di circondario;

II. di giudici inappellabili fino alla somma di ducati quattro per le sole cause risguardanti azioni personali;

III. di giudici delle contravvenzioni di polizia commesse nel proprio comune, a norma di ciò che è stato detto nell'articolo 35 di questa legge;

IV. di ufiziali ausiliarj della polizia investigatrice.

Art. 43. Eglino suppliranno altresì il giudice di circondario nell'esercizio delle funzioni enunciate nell'articolo 33, qualora lo stesso non si ritrovi sopra luogo.

Art. 44. Le disposizioni degli articoli 36 e 40

sono applicabili agli aggiunti de' giudici di circondario.

Art. 45. Ciascun aggiunto, che non risiede nel capo-luogo del circondario avrà un cancelliere. Questi sarà il cancelliere comunale, o quello che in caso d' impedimento lo rimpiazza nel servizio della cancelleria comunale.

Art. 46. Il giudice di circondario ne' giudizj delle contravvenzioni di polizia potrà prima della discussione, tanto nel caso, che egli abbia commessa la causa all' aggiunto, quanto in quello, in cui questi procede senza sua commessa, richiamarne a se il giudizio. Questa disposizione è anche applicabile per gli affari della polizia investigatrice, e per le cause civili, che si troveranno commesse agli aggiunti residenti nel capo-luogo.

Art. 47. I giudici di circondario dovranno visitare almeno in ogni bimestre tutt' i comuni del loro circondario affin di esaminare da vicino e prender conto se gli aggiunti adempiano con esattezza a' doveri della loro carica, indagare e far cessare le cause de' disordini, e dare in generale tutte quelle disposizioni, che sono permesse dalle leggi, particolarmente per la prevenzione de' reati, e per la persecuzione de' rei.

TITOLO III.

DE' TRIBUNALI CORREZIONALI.

Art. 48. In ogni circondario vi sarà un tribunale correzionale.

Art. 49. I tribunali correzionali saranno composti dal giudice di circondario, che vi eserciterà le funzioni di presidente, e dai due aggiunti residenti nel comune capo-luogo, o legalmente rimpiazzati a norma di ciò ch'è disposto di questa legge. Le funzioni di agente del ministero pubblico vi saranno esercitate dal giudice di circondario più vicino.

Art. 50. I tribunali correzionali conosceranno e giudicheranno tutt' i delitti, che la legge punisce con pena correzionale.

Art. 51. L' appello avverso le sentenze de' tribunali correzionali sarà prodotto innanzi al tribunale civile, nella cui giurisdizione è compreso il circondario.

Art. 52. L' appellabilità, o inappellabilità delle loro sentenze, e quanto concerne la forma de' giudizj correzionali sarà regolato a norma del codice d'istruzione penale.

TITOLO IV.

DE' GIUDICI ISTRUTTORI.

Art. 53. In ogni distretto vi sarà un giudice istruttore, salvo ciò che sarà stabilito nell'articolo seguente. Egli risederà nel capo-luogo per la corrispondenza: ma dovrà accorrere ovunque il bisogno lo richiegga.

Art. 54. Nella città di Napoli vi saranno quattro giudici istruttori, e due ve ne saranno nella città di Palermo.

Un decreto particolare assegnerà a ciascuno di essi i circondarj, ne'quali debbono esercitare le loro attribuzioni.

Art. 55. I giudici istruttori saranno ufiziali della polizia investicatrice nel distretto, e, sotto questo rapporto, avranno nella loro dipendenza i giudici di circondario, e gli altri agenti inferiori della polizia investicatrice.

Art. 56. La competenza de' giudici istruttori e le forme che debbono seguire nell' esercizio delle loro funzioni saranno regolate a norma del codice d' istruzione penale.

Art. 57. I giudici istruttori sono giudici di tribunale civile.

Art. 58. Le funzioni de' giudici istruttori sono triennali: alla fine del triennio i giudici istruttori, qualora non abbiano ricevuto altra destinazione, saranno chiamati a servire ne' tribunali civili, e saranno rimpiazzati da' giudici di questi collegj.

TITOLO V.

DE' TRIBUNALI CIVILI.

Art. 59. Vi saranno quaranttotto tribunali civili.

Art. 60. I tribunali civili saran divisi in due classi. Apparterranno alla prima classe quelli che risedereranno ne' capo-luoghi delle provincie; ed alla seconda classe quelli che risederanno in altri luoghi.

Art. 61. La tavola annessa alla presente legge indicherà le classi, le residenze de' tribunali civili, ed il territorio soggetto alla loro ginrisdizione.

Art. 62. Ogni tribunale civile sarà composto di un presidente, e due giudici: avrà un regio proccuratore, ed un cancelliere, salvo il disposto nell' articolo seguente.

Art. 63. I tribunali civili di Napoli, Casertà,

proccuratore vi sarà provveduto con una legge particolare.

Art. 66. I tribunali civili pronunzieranno le loro sentenze col numero di tre giudici.

Art. 67. I tribunali civili giudicheranno in prima istanza tutte le cause personali, reali e miste, eccettuate quelle che sono particolarmente attribuite a' giudici di circondario e loro aggiunti, o a i tribunali di commercio.

Art. 68. L'appello avverso le sentenze de' giudici di circondario degli aggiunti, e de' tribunali correzionali apparterrà a' tribunali civili in ultima istanza.

Art. 69. I tribunali civili giudicheranno in oltre de' conflitti giurisdizionali tra i giudici di circondario compresi nella loro giurisdizione, delle ricuse prodotte avverso i medesimi, e dell' azione civile contra i giudici di circondario, ed i loro aggiunti. Questa disposizione si applica ancora pe' tribunali correzionali.

Art. 70. Contra le sentenze profferite dal tribunale civile in prima istanza potrà prodursi l' appello innanzi alla rispettiva corte di giustizia civile e criminale, qualora il valore della causa eccede la somma di ducati dugento. Per tutte le altre sentenze di

tribunali civili competerà il ricorso alla corte suprema di giustizia ne' casi e nel modo dalle leggi prescritto.

Art. 71. Nel territorio assegnato a ciascun tribunale civile, nel quale non si trovasse stabilito alcun tribunale di commercio, le funzioni di questo saranno esercitate dal tribunale civile colle stesse regole e colle medesime forme stabilite pe' tribunali di commercio.

Art. 72. Nel caso indicato nell' articolo precedente, qualora nelle cause commerciali sia richiesto l' intervento del ministero pubblico, ne saranno adempiute le funzioni dal regio proccuratore dello stesso tribunale civile.

Art. 73. I tribunali civili giudicheranno le cause commerciali collo stesso numero di giudici, ch' è stabilito per le cause di loro ordinaria competenza.

Art. 74. I notaj e le camere notariali, per quanto concerne le loro funzioni, saranno sottoposte a' tribunali civili residenti ne' capo-luoghi delle provincie.

TITOLO VI.

DE' TRIBUNALI DI COMMERCIO.

Art. 75. In ciascuna delle provincie di Napoli, Palermo, Messina, Trapani, e Foggia vi sarà un tribunale di commercio che risederà nel capo-luogo.

Art. 76. Qualora le circostanze richiedessero lo stabilimento di altri tribunali di commercio, vi sarà provveduto con una legge particolare.

Art. 77. Il territorio di ciascun tribunale di commercio sarà lo stesso di quello del tribunale civile, nella giurisdizione del quale sarà situato, e se si trovano più tribunali di commercio nella giurisdizione di un solo tribunale civile, saranno loro assegnati i circondarj particolari.

Art. 78. Ciascun tribunale di commercio sarà composto di un presidente, di quattro giudici, di sei supplenti, e di un cancelliere.

Art. 79. Il presidente, i giudici, ed i supplenti saranno eletti sopra liste formate dalle rispettive deputazioni provinciali. Queste liste saran composte di negozianti, banchieri, e manifatturieri, che da cinque anni almeno sieno domiciliati ed esercitino il commercio nel comune della residenza del tribunale.

Art. 80. Il presidente, i giudici, ed i supplenti saranno biennali. Eglino non potranno essere rieletti che dopo un anno d'intervallo.

Art. 81. Nella prima elezione il presidente e la metà de' giudici, e de' supplenti, de' quali ciascun tribunale sarà composto, saranno nominati per due anni: l'altra metà de' giudici, e de' supplenti sarà nominata per un anno: tutte le nomine nell'elezioni posteriori saranno fatte a norma dell'articolo precedente.

Art. 82. Nelle cause di competenza del tribunale di commercio, nelle quali le leggi richieggono l'intervento del ministero pubblico, le funzioni ne saranno adempiute dall'ultimo di giudici in ordine di nomina.

Art. 83. I tribunali di commercio pronunzieranno le loro sentenze col numero di cinque giudici.

Art. 84. I tribunali di commercio conosceranno, e giudicheranno, salvo ciò ch'è disposto nell'articolo 27 di questa legge, tutte le cause dipendenti da atti di commercio così di terra, come di mare, qualunque sia il valore delle cause medesime.

Art. 85. I tribunali di commercio giudicheranno in prima ed in ultima istanza:

I. Tutte le dimande, il di cui oggetto non eccede il valore di ducati dugento.

II. Tutte quelle, in cui le parti abbiano dichiarato per iscritto di voler essere giudicate deffinitivamente e senza appello.

Art. 86. Le altre sentenze de' tribunali di commercio saranno appellabili.

Art. 87. L'appello sarà prodotto innanzi quella corte di giustizia, nella di cui giurisdizione si trova il tribunale di commercio, che ha profferito la sentenza.

Art. 88. Ogni sentenza pronunziata in prima istanza da un tribunale di commercio sarà messa in esecuzione anche in caso di appello, purchè sia data cauzione. Sarà nella facoltà del tribunale di farla eseguire provvisoriamente, anche senza cauzione, qualora la medesima sentenza sia fondata sopra documenti autentici non impugnâti, o sopra altra precedente sentenza di condanna non appellata.

Art. 89. I tribunali di commercio non potranno conoscere della esecuzione delle loro sentenze.

TITOLO VII.

DELLE CORTI DI GIUSTIZIA CIVILE E CRIMINALE.

ART. 90. In ogni provincia vi sarà una corte di giustizia civile e criminale: le residenze saranno le seguenti:

PROVINCIE.	RESIDENZE.
Abruzzo citeriore	*Lanciano.*
1.° Abruzzo ulteriore . .	*Teramo.*
2.° Abruzzo ulteriore . .	*Aquila.*
Basilicata	*Potenza.*
Calabria citeriore	*Cosenza.*
1.° Calabria ulteriore . .	*Reggio.*
2.° Calabria ulteriore . .	*Monteleone.*
Caltanissetta	*Caltanissetta.*
Capitanata	*Foggia.*
Catania	*Catania.*
Girgenti	*Girgenti.*
Messina	*Messina.*
Molise	*Campobasso.*
Napoli	*Napoli.*
Palermo	*Palermo.*

Principato citeriore . . .	*Salerno.*
Principato ulteriore . . .	*Avellino.*
Siracusa	*Siracusa.*
Terra di Lavoro	*Caserta.*
Terra di Bari	*Trani.*
Terra di Otranto	*Lecce.*
Trapani	*Trapani.*

Art. 91. Nelle provincie, nelle quali sono stabiliti due tribunali civili solamente, le corti saranno composte di un presidente, di otto giudici, di un regio proccurator generale, e di un avvocato generale, di un cancelliere, e di un vice-cancelliere. Nelle provincie, nelle quali sono stabiliti più di due tribunali civili, i giudici componenti le corti saranno al numero di dieci, e gli avvocati generali saranno due.

Nelle provincie di Napoli, di Palermo, e di Terra di Lavoro le corti di giustizia saranno composte di un presidente di vice-presidente, di dodici giudici, di un regio proccurator generale, e di due avvocati generali, di un cancelliere, e di due vice-cancellieri.

Art. 92. Le corti delle provincie di Napoli, di Terra di Lavoro, e di Palermo saran divise in due camere. Di esse una sarà destinata al disbrigo degli affari civili, e l' altra al disbrigo degli affari criminali.

Art. 93. La disposizione compresa nell' articolo 65 è applicabile alle corti di giustizia civile e criminale.

Art. 94. Le corti conosceranno delle materie civili, e delle materie penali in conformità de' codici e di ciò ch' è stabilito colla presente legge.

Art. 95. Le corti decideranno negli affari civili col numero di sette giudici, e ne' giudizj di accusa col numero di cinque.

Art. 96. Nelle materie civili le corti giudicheranno.

I. sulle sentenze appellabili profferite dagli arbitri, da' tribunali civili, e da' tribunali di commercio;

II. su i conflitti di giurisdizione elevati fra più tribunali civili, e di commercio della rispettiva dipendenza, o fra più giudici di circondario o tribunali correzionali posti nella giurisdizione di esse corti e non soggetti allo stesso tribunale civile;

III. sull' azione civile contra i tribunali di commercio, tribunali civili, e contra uno o più componenti di questi tribunali.

Art. 97. Avverso le decisioni delle corti di giustizia in materia civile potrà prodursi il ricorso per annullamento presso la suprema corte di giustizia ne' casi e nel modo dalla legge stabilito.

Art. 98. Nelle materie penali le corti di giustizia civile e criminale spediranno i giudizj di accusa, ed adempiranno a tutte le altre funzioni, che loro saranno affidate dal codice d'istruzione penale ne' termini e nel modo dallo stesso prescritto.

TITOLO VIII.

DELLE CORTI DI ASSISE.

Art. 99. Le corti di Assise si terranno ordinariamente ne'comuni, ove risegono i tribunali civili. Nel solo concorso di gravissime circostanze potranno le corti di Assise tenersi in altro luogo, previa però l'autorizzazione del ministro di grazia e giustizia.

Art. 100. Le corti di Assise saranno composte di un presidente, e di due giudici. Il presidente sarà uno de' componenti la corte di giustizia, ed i giudici saran presi dal tribunale civile del luogo, secondo l'ordine della loro nomina. Ne' luoghi però, ove riseggono le corti di giustizia, i giudici delle corti di Assise, che dovranno ivi tenersi, potranno essere tratti dal seno delle corti.

Art. 101. Le funzioni del ministero pubblico saranno esercitate dal regio proccurator generale, o da un avvocato generale a ciò destinato.

Art. 102. Le funzioni di cancelliere delle corti di assise saranno esercitate dal cancelliere, o vice-cancelliere della medesima corte di giustizia civile e criminale.

Art. 103. Il presidente della corte nominerà per le corti di assise i componenti della medesima, che dovranno formarle o presederle: potrà presedere egli stesso una o più corti di Assise. Ciò non ostante il ministero di grazia e giustizia potrà in ogni caso destinare tra i giudici della corte di giustizia, i componenti le corti di assise.

Art. 104. L'ordinanza, colla quale il presidente della corte di assise fisserà il giorno, in cui questa dovrà aprirsi, sarà pubblicata per affissi e colla lettura, che ne sarà fatta nella pubblica udienza del tribunal civile del luogo, ove dovrà tenersi l'assise otto giorni prima dell'apertura.

Art. 105. I presidenti delle corti di assise, e gli agenti del ministero pubblico ne' luoghi, ove non risiede la corte di giustizia civile e criminale, avranno alla loro porta una guardia di onore.

Art. 106. Ne' luoghi ove non riseggono le corti, e ne'quali dovranno tenersi le corti di assise sarà preparato un alloggio convenevole pe' presidenti delle medesime, e per gli agenti del ministero pubblico.

Art. 107. L'art. 97 è applicabile alle decisioni delle corti di assise.

Art. 108. I giurati dopo di avere emessa la loro dichiarazione sulla reità del fatto, e le corti di assise dopo di aver profferito la condanna potranno raccomandare, per motivi gravi, i condannati alla clemenza del Re per mezzo del ministro di grazia e giustizia.

Art. 109. Non potranno tenersi più di due corti di assise nell' istesso tempo.

TITOLO IX.

DE' GIUDICI UDITORI.

Art. 110. Ogni corte di giustizia civile e criminale avrà de' giudici uditori. Il loro numero non potrà essere maggiore di quattro presso ciascuna corte.

Art. 111. Una legge particolare determinerà i requisiti che dovranno concorrere in coloro, che aspireranno alla carica di giudice uditore.

Art. 112. I giudici uditori eserciteranno le loro funzioni nelle corti, e ne' tribunali civili a norma di ciò, che sarà stabilito negli articoli seguenti.

Art. 113. I giudici uditori potranno essere di-

stribuiti dal ministro di grazia e giustizia tra la corte, cui sono addetti, ed i tribunali civili che dalla medesima rilevano.

Art. 114. Nelle corti e ne' tribunali civili i giudici uditori sederanno immediatamente dopo i giudici.

Art. 115. Eglino assisteranno a tutte le deliberazioni de' collegj, a' quali saranno incardinati: ma ne' tribunali civili prima di venticinque anni, e nelle corti prima di trenta anni, non avranno che la voce consultiva.

Art. 116. I giudici uditori, allorchè avranno compiuto l' età di anni ventiquattro e prestato un servizio non minore di sei mesi potranno essere incaricati nella corte o nel tribunale civile delle istruzioni, degl' interrogatorj, e degli altri atti d' istruzione, che appartengono al ministero de' giudici.

Art. 117. I giudici uditori, allorchè avranno compiuta l'età di anni venticinque, e prestato un servizio non minore di un anno, potranno supplire i giudici de' tribunali civili, od essere inviati fissamente presso questi collegj per esercitarvi le funzioni di giudice, o di sostituto al regio procuratore.

Art. 118. Eglino potranno altresi supplire i giudici della corte, o gli agenti del ministero pubblico presso la medesima, allorchè avranno compiuta l'età

di anni trenta, e prestato un servizio non minore di due anni.

ART. 119. Le funzioni di giudici uditori sono meramente gratuite.

ART. 120. Nella provvista delle cariche della magistratura collegiale saranno tenuti in particolar considerazione i servizj renduti dai giudici uditori.

TITOLO X.

DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA.

ART. 121. Vi sarà una corte suprema di giustizia, che comprenderà nella sua giurisdizione tutte le autorità giudiziarie del regno.

ART. 122. Sarà composta di un presidente, di due vice presidenti, e di ventiquattro giudici; di un regio proccurator generale, e di tre avvocati generali, di un cancelliere, e di tre vice cancellieri.

ART. 123. La corte suprema sarà divisa in tre camere. Di esse due che comprenderanno necessariamente il presidente, ed il regio proccurator generale risederanno nella città ov'è la ordinaria dimora del Re, e l'altra nella sede del governo dell'altra parte del Regno.

Art. 124. Ciascuna camera avrà il presidente e un vice-presidente, ed otto giudici.

Art. 125. Delle due camere residenti nel luogo della ordinaria dimora del Re, una sarà destinata a giudicare sulle materie civili, e l'altra sulle materie criminali.

Art. 126. La camera civile sarà incaricata di pronunziare:

I. sulle domande per annullamento nelle cause civili;

II. sulle domande per annullamento di officio in materia civile, che il regio proccurator generale potrà chiedere secondocchè sarà in appresso stabilito;

III. sull'ammissione o rigetto dell'azione civile, o sia *presa a parte* contra una intera corte di giustizia civile e criminale, o uno o più componenti di dette corti;

IV. su i conflitti giurisdizionali fra i giudici nei casi attribuiti alla corte suprema dal codice di procedura civile;

V. sulle domande in materia civile di rinvio da un collegio ad un altro in affari civili per motivo di sicurezza pubblica.

VI. sulle domande di rinvio da una corte di giu-

stizia ad un altra in affari civili per motivo di sospetto legittimo.

ART. 127. La camera criminale pronunzierà:

I. sulle domande per annullamento in materia criminale, correzionale, e di polizia.

II. sull' azione civile o sia *presa a parte* contr a una intera corte di giustizia civile e criminale, o uno o più componenti di dette corti, allorchè sia stata ammessa dalla camera civile;

III. su i conflitti di giurisdizione in materia criminale, correzionale o di polizia ne'casi attribuiti alla corte suprema del codice d' istruzione penale;

IV. sulle domande di rinvio per motivo di sicurezza pubblica, o di sospetto legittimo da una corte di giustizia ad un' altra, o da un tribunale civile ad altro nelle materie correzionali e di polizia;

V. sulle dimande per annullamento di officio in materia criminale, correzionale, e di polizia, che il procurator generale potrà chiedere secondocchè in appresso sarà stabilito.

ART. 128. La camera, che dimorerà nella sede del governo di quella parte del Regno, ove non dimora il Re, pronunzierà solamente sugli affari indicati ne' numeri I. III. V. e VI. dell' art. 126. e nei numeri I. e IV. del precedente articolo. Pronunzierà

nei conflitti giurisdizionali enunciati nel numero IV. dell'art. 126. e nel numero III. dell'art. 127. nel solo caso, in cui il conflitto abbia luogo tra le autorità giudiziarie site in quella parte del Regno, ove la medesima risiede. Per tutti gli altri affari procederanno quelle camere della corte suprema che riseggono nel luogo della dimora del Re.

Art. 129. La corte suprema di giustizia deciderà col numero di nove votanti.

Art. 130. La corte suprema di giostizia è istituita principalmente per l' esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le autorità giudiziarie, che se ne fossero allontanate.

Art. 131. La corte suprema di giustizia giudicherà non dell' interesse de' litiganti, ma di quello della legge; ed in conseguenza non conoscerà del merito delle cause, ma delle decisioni e delle sentenze delle autorità giudiziarie col solo oggetto se sieno, o no conformi alla legge.

Art. 132. Annullerà tutte le decisioni e tutte le sentenze rese in ultima istanza, nelle quali sieno state violate le forme essenziali del rito, o siesi manifestamente contravvenuto al testo della legge.

Art. 133. Non saranno soggette ad annullamento le sentenze e le decisioni mal motivate, quando

la parte dispositiva non contravvenga espressamente alla legge. In questo caso la corte suprema si limiterà a disapprovare i motivi.

Art. 134. Le sentenze in ultima istanza e le decisioni non motivate, o che non sieno state pronunziate dal numero de' giudici prescritto dalla legge, o che sieno state pronunziate da' giudici, i quali non abbiano assistito a tutte le udienze delle cause, o che non sono state rese pubblicamente sono soggette ad annullamento.

Art. 135. Saranno altresì soggette ad annullamento le sentenze e le decisioni, nelle quali sia intervenuto un numero di supplenti maggiore di quello de' giudici ordinarj.

Art. 136. Non potrà chiedersi l'annullamento, che delle sole decisioni o sentenze diffinitive profferite in ultima istanza.

Art. 137. Le sentenze e le decisioni preparatorie, ed interlocutorie non saranno suscettibili del ricorso presso la suprema corte di giustizia, se non dopo la sentenza o decisipne diffinitiva. Sono però eccettuate da questa regola le sentenze e le decisioni riguardanti la competenza, contra delle quali avrà luogo il ricorso nella corte suprema prima della sentenza o decisione sul merito.

Atr. 138. I giudicati inappellabili in materia di ricusa potranno essere impugnati col ricorso per annullamento.

Art. 139. Nelle materie civili il ricorso presso la corte suprema non sospenderà l'esecuzione della sentenza o decisione impugnata, eccettuati i casi ne' quali sia diversamente prescritto dalla legge.

Art. 140. La corte suprema dopo di avere annullata una sentenza o decisione, nella quale crederà di essere stata violata la legge, dovrà rimetterne la causa al giudizio di altro giudice di grado eguale a quello, che avrà pronunziata la sentenza o decisione impugnata; salvo i casi, ne' quali, mancando il giudice inferiore il quale possa conoscere della controversia, sia chiamata espressamente per legge a giudicare in prima ed ultima istanza.

Art. 141. Nella sola risoluzione de'conflitti giurisdizionali la corte suprema rimetterà la causa al giudice, ch'essa crederà competente.

Art. 142. La cognizione delle cause appartenenti alle decisioni o sentenze annullate sarà rinviata ad una delle autorità giudiziarie, ch'è più vicina a quella, che ha emessa la sentenza o decisione annullata.

Art. 143. È vietata ogni proposizione di errori

di fatto avverso le sentenze o decisioni delle autorità giudiziarie, eccettocchè ne' casi e colle forme stabilite dalle leggi.

Art. 144. Sono fuori delle attribuzioni della corte suprema gli errori, che possono i giudici commettere nella valutazione de' fatti, e nella interpetrazione degli atti costitutivi della lite. Le controversie, le quali non presentano se non fatti a valutare o atti ad interpetrare, rimangano interamente abbandonate a' lumi ed alla coscienza de' giudici del merito.

Art. 145. La corte suprema non potrà pronunziare l'annullamento delle sentenze inappellabili e delle decisioni in tutt' i casi, ne' quali la legge si riporta al prudente arbitrio de' giudici.

Art. 146. Potrà non dimeno la corte suprema annullare le sentenze inappellabili e le decisioni, nelle quali i giudici del merito dopo di avere in fatto riconosciuto, che le clausole sono quelle, alle riunione delle quali la legge espressamente attacca una definizione, abbiano poi snaturato l' atto dandogliene una diversa.

Art. 147. Gli agenti del ministèro pubblico presso le autorità giudiziarie non potranno produrre il ricorso per annullamento presso la corte suprema nelle

cause, in cui sono parte aggiunte; ma soltanto in quelle, nelle quali agiscono come parte principale.

Art. 148. Se il regio proccurator generale presso la corte suprema avrà notizia, che sia stata profferita una sentenza o decisione la quale importi infrazione delle leggi, o racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccesso di potere, senzacchè alcuna delle parti abbia reclamato nel tempo stabilito, dovrà portarla alla cognizione della corte medesima, la quale ne farà l'esame e trovando sussistente la controvenzione o la violazione, o l'eccesso di potere ne pronunzierà l'annullamento.

Art. 149. La corte suprema pronunzierà ancora sulle dimande di annullamento, che il regio proccurator generale potrà chiedere di officio, nell'interesse della legge, in seguito di rinvio, che gliene sarà fatto dal ministro di grazia e giustizia.

Art. 150. L'annullamento di officio potrà ancora aver luogo:

I. Quando si tratti di sentenze pronunziate in prima istanza, le quali sieno passate in giudicato per difetto di appello;

II. Quando il ricorso prodotto psesso la suprema corte dagl'interessati sia stato dichiarato non ricettibile.

Art. 151. Per ciò che riguarda l'interesse delle parti ne' casi preveduti ne' tre articoli precedenti, se trattasi di cause civili, la sentenza o decisione, benchè annullata, si considererà come una tacita transazione e non potrà essere impugnata.

Art. 152. Se verrà annullata una sentenza correzionale o una decisione di una corte di assise ad istanza del regio proccurator generale per violazione della legge, il condannato avrà diritto ad un nuovo giudizio, salvo però il giudizio di fatto, quando la pena erroneamente applicata eccede l' altra, che dovea applicarsi.

Se la pena applicabile è maggiore di quella, ch'è stata inflitta, l' annullamento non pregiudicherà al condannato, e la decisione della corte suprema si considererà emanata per lo solo oggetto di ricondurre i giudici alla osservanza della legge.

Art. 153. Se l' annullamento sarà pronunziato ad istanza del regio proccurator generale per violazione di forme essenziali di rito, sarà nella facoltà del condannato di sciegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio, e l' esecuzione del primo benchè annullato.

Art. 154. In tutte le decisioni di annullamento la corte suprema dovrà trascrivere l'articolo della leg-

ge o del rito violato in corrispondenza del fatto inalterabilmente stabilito nella sentenza o nella decisione impugnata.

Art. 155. Le decisioni della corte suprema di giustizia saranno trascritte su i registri delle autorità giudiziarie, le di cui sentenze o decisioni saranno state annullate: esse saranno ancora stampate periodicamente e trasmesse a tutte le autorità giudiziarie del Regno.

Art. 156. Allorchè la terza camera della corte suprema di giustizia avrà pronunziato l' annullamento di una sentenza o decisione, e le parti interessate vogliano per gli stessi motivi impugnare la sentenza o decisione che sarà stata nel nuovo esame profferita, dovranno produrre il ricorso per annullamento presso le camere della corte suprema residenti nel luogo della dimora del Re.

Art. 157. Vi sarà luogo ad interpetrazione di legge, allorchè la corte suprema di giustizia annullerà due decisioni o sentenze in ultima istanza pronunziate sul medesimo affare, tra le parti medesime, e che sieno state impugnate co' medesimi motivi.

Questa interpetrazione sarà data nella forma, che dalla legge è stabilita.

Questa interpetrazione potrà essere dimandata dalla

corte suprema prima di profferire la seconda decisione. Allorchè la corte suprema non l'avrà dimandata, essa dovrà rendere la seconda decisione a camere riunite.

Se ciò non ostante una terza decisione o sentenza in ultima istanza uniforme alle due annullate fosse impugnata con ricorso presso la suprema corte, l'interpetrazione della legge sarà di pieno diritto.

La corte suprema di giustizia a camere riunite dichiarerà esservi luogo ad interpetrazione, e ne farà un rapporto ragionato al ministro di grazia e giustizia. Questi dovrà subito presentare un tal rapporto colle sue osservazioni al Parlamento.

Art. 158. La corte suprema di giustizia nell'esame de' ricorsi prodotti, sia ad istanza delle parti interessate, sia del pubblico ministero potrà elevare di officio i mezzi di nullità non dedotti.

Art. 159. Apparterrà altresì alla corte suprema.

I. Pronunziare sulle dimande di rimessione da uno ad un altro collegio per motivo di sicurezza pubblica, nel modo e nelle forme ordinate dalle leggi;

II. Pronunziare sulle dimande di remissione da una corte di giustizia ad un'altra per motivo di legittima sospezione, nel modo e nelle forme ordinate dalle leggi.

III. Pronunziare sulle quistioni di competenza di giurisdizione tra più corti o tra più tribunali civili o di commercio non soggetti alla giurisdizione della stessa corte, o fra più giudici di circondario, o tribunali correzionali non soggetti allo stesso tribunale civile.

Art. 160. La disposizione della terza parte dell' articolo precedente avrà luogo ancora nel caso, che il conflitto si elevi tra le autorità incaricate della disciplina militare, e le autorità giudiziarie.

Art. 161. Giudicherà finalmente sull' azione civile contra le corti di giustizia civile e criminale, o contra uno o più membri delle medesime.

Art. 162. Avverso le sentenze profferite delle autorità incaricate della disciplina militare non avrà luogo alcun ricorso presso la corte suprema, eccettuato il caso, in cui si reclama per titolo d' incompetenza o di eccesso di potere.

Art. 163. La corte suprema di giustizia veglierà su tutt' i tribunali, e su tutte le corti: avrà diritto di farsi render conto della loro condotta, e di censurarli: giudicherà come tribunale delegato de' delitti di officio de' giudici.

Art 164. In ogni anno la corte suprema sarà

obbligata d' inviare al Parlamento negli otto giorni, dopocchè ne saranno cominciate le sessioni, una deputazione di sei magistrati scelti dal di lei seno. Questa deputazione dovrà presentare al parlamento lo stato di tutte le decisioni profferite nel corso dell' anno precedente all'apertura delle sessioni, colla indicazione al margine della causa, e del testo della legge, che ne avrà determinato il giudizio.

Art. 165. Nel tempo stesso la corte suprema invierà per mezzo della medesima deputazione al Parlamento le osservazioni, che nel decorso dell' anno avrà fatte sul miglioramento della legislazione. Un duplicato di queste osservazioni sarà ancora trasmesso al ministero di grazia e giustizia.

Art. 166. La corte suprema di giustizia nelle cause criminali portate alla sua cognizione potrà raccomandare, per motivi gravi, i condannati alla clemenza del Re.

TITOLO XI.

DE' PRESIDENTI, E DE' VICE-PRESIDENTI.

Art. 167. I presidenti de' collegj giudiziarj avranno cura di mantenere il buon ordine e la polizia interna de' medesimi: formeranno il ruolo delle cau-

se intesi i regj proccuratori o i regj proccuratori generali: annunzieranno alla pubblica udienza le dispositive delle sentenze o decisioni; ed adempiranno a tutte le altre funzioni che loro sono particolarmente affidate dalla legge.

Art. 168. I presidenti de' collegj giudiziarj composti di più camere presederanno nel corso dell' anno ciascuna di esse alternativamente e per uno spazio uguale di tempo.

Art. 169. In tutti i casi, ne' quali il presidente presederà un tribunale, una corte, o camera, che non può giudicare che con un numero determinato di giudici, i giudici che sono gli ultimi per ordine di rango saranno tenuti di ritirarsi, ed il presidente sederà come primo giudice.

Art. 170. Le altre camere saranno presedute dai vice-presidenti.

Art. 171. I vice-presidenti nelle camere, cui saranno destinati a reggere, adempiranno alle funzioni di presidenti in tutto ciò che ha rapporto all' andamento delle cause alle medesime incardinate.

TITOLO XII.

DEL MINISTERO PUBBLICO.

SEZIONE I.

Del servizio degli agenti del ministero pubblico.

ART. 172. I magistrati incaricati del ministero pubblico saranno agenti del governo presso i giudici, i tribunali, le corti di giustizia civile e criminale, e la corte suprema di giustizia.

ART. 173. Invigileranno per la esatta osservanza delle leggi e per la regolare esecuzione de' giudicati.

ART. 174. Gli agenti del ministero pubblico presso le autorità giudiziarie eserciteranno il loro ministero non in via di azione, ma in via di riquisitoria, salvo i casi ne' quali sia diversamente prescritto dalla legge.

ART. 175. Saranno intesi necessariamente in tutte le cause, ed in tutte le quistioni concernenti:

I. L'ordine pubblico, l'interesse della nazione, della corona, de' comuni, e degli stabilimenti pubblici;

II. Le donazioni, ed i legati fatti a beneficio de' poveri di uno o più comuni;

III. Lo stato delle persone;

IV. Le declinatorie di foro, e le quistioni giurisdizionali;

V. La ricusa de' giudici, e le dimande di rinvio delle cause ad altri giudici;

VI. I minori, gl' interdetti, le donne maritate, ed in generale tutti coloro che vengono rappresentati da un curatore;

VII. Gli assenti, e coloro che sono fuori il territorio del Regno impiegati per pubblico servizio.

Art. 176. Potranno ancora interporre il loro ministro in tutte le cause, nelle quali lo crederanno necessario. Il collegio potrà anche interpellarli di officio.

Art. 177. Nelle materie di polizia, correzionale, e criminale, oltre le funzioni loro affidate dalla presente legge, insisteranno presso le competenti autorità giudiziarie per la regolarità delle forme prima del giudizio e per l' applicazione delle leggi.

Art. 178. Eglino eserciteranno, a norma delle leggi, l' azione penale per la punizione de' rei in conformità delle medesime.

Art. 179. I regj proccuratori generali presso le

corti di giustizia civile e criminale come agenti primarj della polizia investigatrice nelle rispettive provincie avranno sotto i loro ordini gli altri funzionarj di polizia investigatrice.

Art. 180. I regj proccuratori ed i regj proccuratori generali ne' casi, in cui le parti non abbiano reclamato, faran rapporto al ministro di grazia e giustizia de' mancamenti de' giudici per eccesso de' loro poteri, e de' delitti commessi nell' esercizio delle loro funzioni. Il ministro di grazia e giustizia rimetterà alla corte suprema il rapporto anzidetto e gli atti, che l' accompagnano. La corte suprema annullerà gli atti, se vi sarà luogo, ed in quanto a' giudici, a' tribunali, ed alle corti, contra delle quali emergessero delle imputazioni, vi provvederà a norma delle leggi.

Art. 181. I regj proccuratori generali ed i regj proccuratori vegliando alla esecuzione de' giudicati secondo l' articolo 173, agiranno di officio trattandosi di giudicati, che interessino l' ordine pubblico, e per quelli d' interesse privato agiranno sulla istanza delle parti. In tutt' i casi ordineranno a chi occorre di prestarsi agli atti opportuni, e faranno somministrare il braccio forte, quando sia necessario.

Art. 182. Ne' comuni, nei quali non risiede il regio

proccuratore, le parti s' indirizzeranno al giudice del circondario per la esecuzione di ciò ch' è disposto nell' articolo precedente.

Art. 183. I regj proccuratori ed i regj proccuratori generali non prenderanno parte, nè potranno essere presenti alle deliberazioni de' rispettivi collegj. Questa disposizione non sarà applicabile al regio proccurator generale presso la suprema corte di giustizia, allorchè la medesima procede in linea delle sue ordinarie attribuzioni.

Art. 184. Permetteranno l'ammissione delle carte estere, e sulla loro negativa, le parti potranno adire il collegio, presso il quale eglino esercitano il loro ministero, perchè risolva ciò, che sarà di ragione.

Art. 185. La corrispondenza tra i collegj giudiziarj, e le altre autorità costituite avrà luogo per mezzo de' rispettivi regj proccuratori o regj proccuratori generali: ne' tribunali di commercio, non essendovi un agente permanente del pubblico ministero, la corrispondenza sarà tenuta da' rispettivi presidenti.

Art. 186. Le funzioni del ministero pubblico presso le corti ed i tribunali saranno esercitate direttamente da'proccuratori generali o regj, e per delegazione dagli avvocati generali o sostituti.

Art. 187. Nelle corti e ne' tribunali divisi in più camere, il proccurator generale o regio dovrà personalmente sostenere le funzioni del ministero pubblico in tutti gli affari che trattansi a camere riunite.

Art. 188. Le attribuzioni accordate dalla legge al ministero pubblico per tutto ciò che riguarda la regolare esecuzione delle sentenze o decisioni appartengono esclusivamente a' proccuratori generali o regj.

Art. 189. Apparterrà altresì esclusivamente a' proccuratori generali o regj la corrispondenza col ministero di grazia e giustizia, e con tutte le altre autorità.

Art. 190. Il proccurator generale o regio non potrà dopo di aver delegata la cognizione di un affare o causa ad un avvocato generale o sostituto, avocarne a se l'esame o rivocarne la delegazione. Nel solo caso d'impedimento dell'avvocato generale o sostituto sopravvenuto dopo la delegazione, il proccurator generale o regio potrà ritenere la causa o l'affare per se, o delegarlo ad altro avvocato generale o sostituto.

Art. 191. Gli agenti del ministero pubblico dovranno pronunziare verbalmente all'udienza pubblica le loro conclusioni o requisitorie.

Art. 192. I regj proccuratori generali presso le corti di giustizia civile e criminale ed i regj proccuratori presso i tribunali civili veglieranno sulla con-

dotta de' giudici di circondario negli oggetti della rispettiva dipendenza. Tre mesi prima di finire il triennio di ciascun giudice di circondario, avvertiranno con una circolare i cittadini del circondario di rimetter loro le notizie delle trasgressioni in officio, che abbia potuto commettere il giudice, per inviarle al ministro di grazia e giustizia.

Art. 193. I regj proccuratori generali presso le corti di giustizia civile e criminale veglieranno sulla condotta de' giudici istruttori delle rispettive provincie, e su quella de' componenti i tribunali civili o di commercio compresi nella giurisdizione delle rispettive corti. Eglino saranno tenuti di riferire alla corte suprema tutto ciò che scopriranno contrario all' onore ed al bene della giustizia.

Art. 194. Il regio proccurator generale presso la suprema corte di giustizia invigelerà sulla condotta de' componenti le corti di giustizia civile e criminale; e degli abusi che mai scoprisse, ne darà notizia alla corte suprema ed al ministero di graziae giustizia.

Art. 195. Affin di conservare l'uniformità delle massime in giurisprudenza tra gli agenti del ministero pubblico presso le diverse autorità giudiziarie, potranno i medesimi corrispondere tra loro e manife-

starsi le proprie opinioni sopra le quistioni di dritto o altri oggetti di loro attribuzione.

Art. 196. Le opinioni degli agenti del ministero pubblico non dovranno altrimente considerarsi che come semplici istruzioni o consigli. In niun caso esse potranno essere obbligatorie pe' funzionarj, cui son dirette, o pe' rispettivi collegj giudiziarj.

Art. 197. I proccuratori generali o regj allorchè lasceranno le funzioni del pubblico ministero in qualche collegio, dovranno fare la consegna di tutte le carte e di tutti gli oggetti appartenenti a' loro officj. Questa consegna sarà fatta ai loro successori o a coloro che son chiamati ad assumere le funzioni del ministero pubblico.

Sezione II.

Delle consulte del ministero pubblico.

Art. 198. Il proccurator generale o regio e gli avvocati generali o sostituti si riuniranno in sessione per discutere oggetti di pertinenza del pubblico ministero. Questa riunione sarà chiamata *consulta del pubblico ministero,*

Art. 199. La riunione enunciata nell' articolo precedente si farà dal proccurator generale o regio, semprechè la crederà necessaria, o sarà richiesta dagli avvocati generali o sostituti. Essa dovrà inmancabilmente aver luogo almeno una volta in ogni mese.

Art. 200. Le sessioni tra gli ufiziali del pubblico ministero hanno altresì per oggetto di comunicarsi a vicenda i proprj lumi sopra un medesimo affare o causa. Quindi nel caso di dispareri l'avvocato generale o sostituto, cui l'affare è delegato, se non concorre nel parere de' più, dovrà rinunziare alla delegazione, o seguire l' opinione manifestata dai più. In caso di parità l' avvocato generale o sostituto riterrà o rinunzierà a suo piacere la delegazione; ritenendo la delegazione potrà seguire la propria opinione.

Sezione III.

Degli officj de' proccuratori generali o regj.

Art. 201. Ogni proccurator generale o regio per lo disimpegno delle funzioni ad esso particolarmente affidate avrà nella sua dipendenza una segreteria corredata da un competente numero d'impiegati con sol-

do. Questa segreteria sarà chiamata *officio del ministero pubblico.*

Art. 202. Il primo tra gl' impiegati dell' officio del ministero pubblico avrà il titolo di *segretario.*

Art. 203. Negli officj de' proccuratori generali o regj, oltre agl' impiegati con soldo, vi saranno degli alunni senza soldo.

Art. 204. I segretarj e gli altri impiegati negli officj del ministero pubblico saranno scelti da' rispettivi proccuratori generali o regj.

Art. 205. La provvista degl' impieghi con soldo negli officj del ministero pubblico avrà luogo previo concorso tra gli alunni. Nella sola mancanza o insufficienza degli alunni, saranno ammessi gli estranei.

Sezione IV.

Degli alunni di giurisprudenza presso il ministero pubblico.

Art. 206. Il ministero pubblico di ciascun collegio giudiziario avrà presso di se e sotto la sua direzione un numero di giovani, i quali prenderanno il nome di *alunni di giurisprudenza.*

Art. 207. Essi saranno nominati dal ministro di

grazia e giustizia, che ne fisserà il numero in ogni officio del pubblico ministero.

ART. 208. Dovranno aver compiuti gli anni venti, e non oltrepassare i trenta: prima di essere nominati dovranno subire un esame in giurisprudenza.

ART. 209. Travaglieranno nell' interno dell' officio: esamineranno gli atti ed i processi: susciteranno gli articoli legali, che sosterranno, e dilucideranno per iscritto: formeranno i progetti delle conclusion e requisitorie del ministero pubblico e prepareranno qualunque altro lavoro venisse loro affidato.

ART. 210. Gli alunni di giurisprudenza potranno esser presenti nella consulta del ministero pubblico, e registrarne gli appuntamenti.

ART. 211. Serviranno gratuitamente; ma dopo un servizio non interrotto e lodevolmente prestato per due anni, potranno ascendere alla magistratura collegiale.

TITOLO XIII.

DELLE CANCELLERIE.

SEZIONE I.

Del personale delle cancellerie.

Art. 212. Presso tutte le autorità giudiziarie indicate nell' articolo 2. vi saranno de' cancellieri.

Art. 213. In ogni cancelleria di giudicato di circondario, oltre al cancelliere, vi sarà un sostituto cancelliere.

Art. 214. Vi sarà altresì quel numero d'impiegati, che il cancelliere, di accordo col giudice, crederà necessario per lo servizio della cancelleria.

Art. 215. Le disposizioni contenute ne' due articoli precedenti sono applicabili a' giudici d'istruzione.

Art. 216. Le funzioni di cancelliere presso i tribunali correzionali saranno adempiute dal cancelliere del giudice di circondario, che vi esercita le funzioni di presidente.

Art. 217. La corte suprema di giustizia avrà tre vice-cancellieri.

Art. 218. Ciascuna corte di giustizia civile e

criminale avrà un vice-cancelliere: ma quelle che si dividono in due camere, ne avranno due. I vice-cancellieri potranno esercitare le funzioni di cancelliere presso le corti di assise.

Art. 219. I tribunali civili composti di più camere avranno un vice-cancelliere per ciascuna di esse.

Art. 220. In ogni cancelleria di collegio giudiziário composto di una sola camera, oltre al cancelliere ed al vice-cancelliere, qualora la legge lo abbia stabilito, vi sarà un sostituto cancelliere. Nelle cancellerie de' collegj giudiziarj divisi in più camere, vi saranno tanti sostituti, per quante sono le camere.

Art. 221. Vi sarà altresì in ogni cancelleria di collegio giudiziario un determinato numero d'impiegati di diverse classi, che verrà fissato dal collegio istesso.

Art. 222. A tal' effetto ogni cancelliere presenterà al collegio, cui è addetto, la pianta degli officj della cancelleria colla indicazione del numero degl'impiegati e de' loro rispettivi soldi.

Art. 223. Oltre agl' impiegati con soldo vi saranno nelle cancellerie de' collegj giudiziarj anche degli alunni senza soldo.

Art. 224. La disposizione compresa nell' articolo 205 è applicabile agli alunni delle cancellerie giudiziarie.

118

Sezione II.

Del servizio delle cancellerie.

Art. 225. Ogni cancelliere sotto gli ordini immediati del giudice o del collegio, cui appartiene, sarà il capo ed il direttore degli officj che compongono la cancelleria.

Art. 226. I cancellieri assisteranno i giudici nell' esercizio delle loro funzioni: contrassegneranno la firma del giudice o del presidente del collegio in tutti gli atti, che n'emanano, ed autenticano colla loro firma e col suggello del giudicato o del collegio le copie degli atti, che si estraggono dalla cancelleria: registreranno gli atti, e li conserveranno in deposito: daranno corso agli affari giudiziarj, ed adempiranno a tutte le altre funzioni, che sono loro dalla legge affidate.

Art. 227. I cancellieri sono risponsabili del servizio delle cancellerie.

Art. 228. Il cancelliere assisterà alle assemblee del collegio.

Art. 229. Il cancelliere, ed in sua vece un vice-cancelliere o sostituto-cancelliere assisterà alle udienze del collegio dall' apertura sino al compimento.

Art. 230. Qualora il collegio sia diviso in più camere, le medesime per ciò che riguarda il servizio ordinario delle udienze e delle cancellerie saranno distribuite tra il cancelliere ed i vice-cancellieri o sostituti-cancellieri.

Art. 231. L' articolo 197 di questa legge è applicabile a' cancellieri per le carte, ed altri effetti appartenenti alle cancellerie. La consegna sarà fatta ai loro successori o a coloro che son destinati per legge a supplirne la mancanza.

Art. 232. La vigilanza delle cancellerie de' giudicati di circondario, e de' giudicati d' istruzione apparterrà rispettivamente a' giudici di circondario, ed a' giudici istruttori.

Art. 233. La vigilanza sulle cancellerie de' collegj giudiziarj sarà esercitata dai rispettivi presidenti, e proccuratori generali o regj.

TITOLO XIV.

DE' PATROCINATORI E DEGLI AVVOCATI.

Art. 234. Presso tutt' i tribunali civili, le corti di giustizia civile e criminale, e la corte suprema di giustizia vi saranno de' patrocinatori.

Art. 235. I patrocinatori avranno il diritto esclusivo di fare tutti gli atti occorrenti alla istruzione del processo, alla pronunziazione, ed esecuzione delle sentenze o delle decisioni presso i collegj giudiziarj.

Art. 236. Niuno potrà comparire in giudizio avanti i collegj giudiziarj enunciati nell' articolo 234 senza il ministero di un patrocinatore.

Art. 237. I patrocinatori saranno risponsabili de' pregiudizj, che per loro fatto od omissione derivassero alle parti, come pure de' depositi e delle carte che verranno loro affidate.

Art. 238. I patrocinatori saranno nominati dal Re sulla proposta de' collegj, cui debbono essere addetti.

Art. 239. Chiunque aspira all' ufficio di patrocinatore dovrà giustificare:

I. Di aver compiuti gli anni ventuno;

II. Di aver assistito qualche patrocinatore in attuale esercizio almeno per un anno;

III. Di essere licenziato in diritto;

IV. Di non essere inquisito per reati punibili con pena criminale o correzionale.

Oltre a ciò subirà un esame sul rito.

Art. 240. Niuno potrà assumere le funzioni di patrocinatore se prima non abbia data una cauzione nella somma, che sarà fissata dalla legge.

Art. 241. I patrocinatori che saranno addetti ad una corte superiore, potranno esercitar le loro funzioni presso le altre corti o tribunali inferiori.

Art. 242. Presso tutt'i tribunali civili, le corti di giustizia civile e criminale, e la corte suprema vi saranno degli avvocati. I loro nomi saranno iscritti in un albo, che a tale uopo sarà formato presso ciascun collegio.

Art. 243. Gli avvocati dovranno essere laureati in diritto.

Art. 244. Una legge particolare determinerà l'organizzazione del ceto degli avvocati e de' patrocinatori.

TITOLO XV.

DEGLI USCIERI.

Art. 245. Presso tutte le autorità giudiziarie vi saranno degli uscieri. Presso ciascuna di esse ve ne sarà un unmero determinato.

Art. 246. Presso gli aggiunti ai giudici di circondario non residenti nel capo-luogo, le funzioni di uscieri saranno adempite dai serventi comunali.

Art. 247. Gli uscieri presteranno il loro servizio personalmente agli officj de' giudici e de' collegj giudiziarj.

Art. 248. Nelle pubbliche udienze delle autorità giudiziarie gli uscieri dovranno mantenere l'ordine e la regolarità.

Art. 249. Intimeranno le citazioni, gli atti, le sentenze, e le decisioni: pubblicheranno, ed affigeranno gli avvisi e gli editti: eseguiranno le perquisizioni, i sequestri, e gl' inventarj giudiziali: proclameranno le offerte, che verranno fatte nelle vendite a pubblico incanto: e faranno tutti gli atti, che saranno necessarj per costringere le parti alla esecuzione de' giudicati o che loro sono particolarmente affidati dalla legge.

Art. 250. In caso di opposizione alla esecuzione degli ordini giudiziali, gli uscieri potranno chiamare in loro soccorso la forza armata.

Art. 251. L'articolo 240. ed i numeri 1, 2, e 4 dell' articolo 239 sono applicabili agli uscieri. L' assistenza dovrà essere prestata presso qualche usciere in esercizio : l' esame dovrà cadere sulle materie di rito analoghe alle funzioni degli uscieri.

TITOLO XVI.

DEL MODO DI SUPPLIRE I COMPONENTI LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE.

§. I.

Della corte suprema di giustizia.

Art. 252. Nelle camere della corte suprema di giustizia residenti nel luogo della dimora del Re, se in una di esse manca il numero de' votanti prefisso nell' articolo 129 della presente legge, sarà completato co' giudici dell' altra camera, cominciando sempre dall' ultimo giudice in ordine di nomina, e procedendo innanzi collo stesso ordine per gli altri giudici.

Art. 253. La disposizione dell'articolo precedente avrà luogo in guisa, che questo servizio estraordinario percorra per tutt' i giudici di una camera, e nella urgenza anche pel vice-presidente; ed in modo, che non ritorni all' ultimo giudice senza aver prima esauriti tutti gli altri giudici della camera.

Art. 254. Nella terza camera della corte supre-

ma il numero de' votanti sarà completato co' giudici della gran corte di giustizia civile e criminale residente nel medesimo luogo. Questi giudici saranno chiamati secondo l'ordine col quale sono iscritti nella lista di rango tra quelli, che non abbiano presa parte alla causa, le di cui decisioni sono impugnate col ricorso per annullamento.

§. II.

Delle corti di giustizia civile e criminale.

Art. 255. Nelle corti di giustizia civile e criminale divise in più camere per lo supplimento de' giudici saranno osservate le disposizioni comprese ne' precedenti articoli 252, e 253.

Art. 256. Nelle altre corti i giudici che vi si troveranno impediti saranno suppliti da' giudici del tribunal civile della residenza nella decisione degli affari penali e di quelli tra gli affari civili che appartengono agli altri tribunali civili sottoposti alla sua giurisdizione: negli affari civili del tribunale civile della residenza saranno suppliti dal giudice istruttore ivi residente. Quando il supplimento non potesse aver luogo nel modo pocanzi indicato, il numero de' vo-

tanti sarà completato co' giudici uditori, che abbiano i requisiti enunciati nell' articolo 115 di questa legge.

§. III.

De' tribunali civili.

Art. 257. Nel caso di assenza, mancanza o altro impedimento di un giudice di tribunal civile, questi affin di compiersi il numero legale de' votanti sarà, se il tribunale è composto di più camere, rimpiazzato da un giudice di un' altra camera, il di cui intervento non vi sia necessario, o da un giudice uditore, che abbia le qualità richieste dalla legge. In mancanza di costoro sarà chiamato il giudice di circondario o uno de' supplenti. Questi saranno chiamati secondo l' ordine di nomina.

Art. 258. Nelle città dove esistono più giudici di circondario saranno prescelti tra essi dal ministro di grazia e giustizia, quelli che dovranno prestare il servizio di supplenti ne' rispettivi tribunali civili.

Art. 259. Allorchè in un tribunale civile il numero de' votauri non possa compiersi col modo indicato nell' articolo 257 di questa legge, interverrà nel

tribunale il giudice istruttore, che risiede nel luogo istesso ov' è stabilito il tribunale.

§. IV.

De' tribunali di commercio.

Art. 260. In caso di assenza, o di altro impedimento i giudici mancanti saranno rimpiazzati da' supplenti per turno.

§. V.

De' tribunali correzionali.

Art 261. I componenti i tribunali correzionali saranno rispettivamente rimpiazzati a norma di ciò, che sarà detto negli articoli 269, 270, e 271 di questa legge.

§. VI.

De' presidenti, vice-presidenti, regj procuratori o regj procuratori generali.

Atr. 262. Il presidente di un collegio giudiziario composto di più camere in caso di assenza o altro impedimento sarà rimpiazzato per tutto ciò che concerne il completo servizio della udienza della camera e l' andamento delle cause alla stessa appartamenti, da quello tra i giudici incardinati alla sua camera, ch' è il primo nell' ordine di nomina.

In tutte le altre sue funzioni il presidente sarà supplito dal più antico de' vice-presidenti.

Art. 263. I presidenti degli altri collegj giudiziarj, ed i vice-presidenti nelle camere sono rimpiazzati in caso di assenza o altro impedimento da quello tra i rispettivi giudici, ch' è il primo nell' ordine di nomina.

Art. 264. Il regio procuratore o il regio procuratore generale in tutt' i casi di assenza od altro impedimento sârà rimpiazzato da quello tra gli avvocati ganerali o i sostituti, ch' è il primo nell' ordine di nomina, e questo impedito, dall' altro che gli succede, e così in appresso.

ART. 265. Qualora mancassero o fossero impediti gli avvocati generali o i sostituti, le funzioni di regio proccuratore o regio proccurator generale saranno esercitate da quello tra i giudici ch'è il primo nell' ordine di nomina, (purchè non sia chiamato a supplire il presidente; ed il ministro di grazia e giustizia non abbia destinato per un tale oggetto altro individuo dello stesso collegio). Ne' tribunali civili i regj procuratori potranno essere ancora rimpiazzati da' giudici uditori.

ART. 266. Il ministro di grazia e giustizia ne' casi di assenza, mancanza, o altro impedimento di un avvocato generale o sostituto, potrà destinare uno tra i giudici, e nelle corti di giustizia civile e criminale, e ne' tribunali civili anche uno de' giudici uditori che ne adempia le funzioni.

§. VII.

De' giudici istruttori.

ART. 267. Il giudice istruttore verrà supplito dal giudice di circondario residente nel luogo della di lui dimora.

ART. 268. Nelle città, dove esistono più giudici

di circondario, e più giudici istruttori, i supplenti a' giudici istruttori saranno destinati dal ministro di grazia e giustizia tra i rispettivi giudici di circondario nelle dette città residenti.

§. VIII.

De' giudici di circondario e loro aggiunti.

Art. 269. Il giudice di circondario ne' casi di assenza, mancanza, o altro impedimento sarà rimpiazzato da quello degli aggiunti residenti nel comune capo-luogo ch'è il primo nell' ordine di nomina, e questo impedito, dall'altro aggiunto.

Art. 270. Qualora sieno nel tempo stesso impediti il giudice di circondario ed i due aggiunti, le funzioni ne saranno adempiute da quello tra gli aggiunti che riseggono negli altri comuni, ch'è il primo nall'ordine di nomina.

Art. 271. Gli aggiunti del giudice di circondario residenti ne'comuni non capo-luoghi ne'casi di assenza, mancanza, o altro impedimento saranno suppliti da quelli tra gli altri aggiunti, che loro sono più vicini.

§. IX.

De' cancellieri.

Art. 272. I cancellieri de' giudicati di circondario e d'istruzione in tutt'i casi di assenza, mancanza, o altro impedimento saranno suppliti da'loro rispettivi sostituti cancellieri.

Art. 273. La disposizione dell' articolo precedente è applicabile a' cancellieri di que' collegj giudiziarj, presso i quali non sono stabiliti vice-cancellieri.

Art. 274. Ne' collegj giudiziarj, presso de' quali esistono vice-cancellieri, i cancellieri in tutt'i casi di assenza, mancanza o altro impedimento saranno rimpiazzati dal vice-cancelliere; e qualora vi sieno più vice-cancellieri, da quello di essi ch'è il più antico in ordine di nomina; e questi impedito, da quello che gli succede. I sostituti cancellieri non rimpiazzeranno i cancellieri, che nella mancanza de' vice-cancellieri.

Art. 275. I vice-cancellieri ne' casi di assenza, mancanza o altro impedimento saranno suppliti da' sostituti cancellieri. Qualora vi sieno più sostituti-cancellieri, il primo di essi in ordine di nomina assumerà le funzioni di vice-cancelliere.

Art. 276. I sostituti-cancellieri ne' casi di assenza, mancanza, o altro impedimento saranno suppliti in quella parte di servizio della cancelleria, ch'è loro affidata da quello tra gl'impiegati nella medesima, che sarà destinato dal presidente e dal regio proccuratore o dal regio proccurator generale.

TITOLO XVII.

DELL' OBBLIGO DI RISEDERE.

Art. 277. Tutt' i funzionarj addetti al servizio dell'amministrazione della giustizia, qualunque sia il loro rango e la loro carica, saranno obbligati di dimorare nel luogo, ove risiede il tribunale o la corte cui sono addetti. Eglino non potranno allontanarsene che ne' casi e nel modo dalla legge prescritto.

Art. 278. Ogni funzionario dell'ordine giudiziario traslocato, promosso o passato ad altra carica, non potrà abbandonare il suo posto, se prima non sia stato rilevato dal successore, o senza una preventiva autorizzazione del ministro di grazia e giustizia.

TITOLO XVIII.

DEL RANGO CHE I COMPONENTI I COLLEGJ GIUDIZIARJ SERBANO TRA ESSO-LORO.

Art. 279. Presso ogni collegio giudiziario vi sarà una *lista di rango*, nella quale i componenti lo stesso saranno iscritti nell'ordine segnente:

COMPONENTI IL COLLEGIO.

1.° Il presidente;

2.° I vice-presidenti nell' ordine della loro nomina come vice-presidenti;

3.° Tutt' i giudici nell' ordine della loro nomina come giudici.

MINISTERO PUBBLICO.

1.° Il regio proccuratore o regio proccurator generale;

II. I sostituti o avvocati generali, se ve ne sono, nell' ordine della loro nomina come sostituti o avvocati generali.

I. Il cancelliere;

II. I vice-cancellieri;

III. I sostituti-cancellieri nell' ordine della loro nomina come vice-cancellieri o sostituti cancellieri.

Art. 280. I giudici uditori de' collegj, ne' quali prestano il loro servizio, saranno iscritti nella lista di rango dopo i giudici nell' ordine della loro rispettiva nomina.

Art. 281. La lista indicata nell' articolo 279 di questa legge è destinata a regolare il posto che prenderanno i componenti i collegj giudiziarj nelle pubbliche cerimonie o allorchè si riuniscono tra loro.

Art. 282. Ogni giudice, avvocato generale, sostituto, o giudice uditore di recente nominato occuperà l' ultimo luogo nella rispettiva classe sulla lista di rango. Se poi il giudice, avvocato generale, sostituto o giudice uditore è trasferito da un collegio ad un altro, il suo luogo nella lista di rango sarà regolato secondo la norma fissata nell' articolo 279 di questa legge.

Art. 283. Se più individui sieno nominati giudici, avvocati generali, sostituti, o giudici uditori in uno stesso collegio e col medesimo decreto, l' or-

dine col quale vi saranno riportati i loro nomi, deciderà della precedenza che ciascuno di essi dovrà avere sull' altro. Se poi la nomina avverrà nello stesso giorno, ma con decreti separati, la precedenza sarà tra loro determinata dalla età.

TITOLO XIX.

DELLE ASSEMBLEE DE' COLLEGJ GIUDIZIARJ.

Art. 284. I collegj giudiziarj composti di una o più camere non potranno riunirsi in assemblea, che per effetto di una convocazione, che ne sarà fatta dal presidente.

Art. 285. Il presidente riunirà il collegio in assemblea tutte le volte, che lo giudicherà conveniente sia per deliberare per oggetti di disciplina, di ordine, e di servizio interno, o di un interesse comune all' intero collegio, sia per occuparsi di affari appartenenti alle sue attribuzioni.

Art. 286. Il presidente convocherà ancora il collegio sulla dimanda motivata, che gliene sarà fatta dal regio proccuratore o regio proccurator generale. La convocazione sarà fatta al più tardi ne'tre giorni successivi alla requisitoria.

Art. 287. Se un membro del collegio vorrà richiamarne l'attenzione su qualche oggetto di competenza dello stesso o di ordine pubblico, sarà tenuto di farne parte al presidente, che farà la convocazione, se lo crede espediente.

Art. 288. Se il presidente non giudica necessario di convocar l'assemblea, il giudice che l'avea chiesta potrà istruire il collegio o la camera, cui appartiene, dell'oggetto che il muovea; e se il collegio o la camera domanda l'assemblea, il presidente è tenuto a convocarla.

Art. 289. In niun caso le assemblee potranno impedire o sospendere il servizio delle udienze.

Art. 290. Allorchè il collegio sarà riunito in assemblea, il regio proccuratore o regio proccuratore generale sarà chiamato ad assistere alla medesima. Egli però non sarà presente alle deliberazioni del collegio ne' casi che risguardano l'applicazione delle misure di disciplina.

Art. 291. Il presidente non permetterà che sia messo in deliberazione un oggetto o un affare diverso da quello, per lo quale il tribunale si è riunito in assemblea.

Art. 292. Le assemblee del tribunale avranno

sempre luogo nella camera del consiglio ed a porte chiuse, salvo i casi ne' quali sia altrimente disposto.

ART. 293. Tutte le volte che vi sarà assemblea, il regio proccuratore o regio proccnrator generale ne istruirà il ministro di grazia e giustizia manifestando l' oggetto, di cui il collegio dovrà occuparsi.

ART. 294. In ogni caso il risultato del collegio riunito in assemblea, sarà manifestato al ministro d grazia e giustizia.

ART. 295. Ciascuna corte di giustizia civile e criminale si riunirà in assemblea alla pubblica udienza nel primo giorno giuridico del mese di novembre. Il proccurator generale o un avvocato generale in suo nome pronunzierà un discorso sulla maniera, onde la giustizia sarà stata amministrata nella estensione della giurisdizione della corte durante l' anno precedente: egli noterà gli abusi che avessero potuto intromettersi e farà le requisitorie che crederà convenevoli. La corte sarà tenuta di deliberare, ed il proccurator generale invierà copia al ministro di grazia e giustizia così del discorso, che delle deliberazioni, alle quali un tal discorso avrà dato luogo.

ART. 296. Nella stessa seduta o in altra indicata a quest' effetto nella medesima settimana, la corte

formerà per inviarsi al ministro di grazia e giustizia un notamento di quelli giudici della sua giurisdizione, i quali si saranno distinti per la loro esattezza e per una pratica costante di tutt' i doveri del loro stato. Farà similmente conoscere coloro fra gli avvocati, che si saranno più distinti pe' loro lumi e pe' loro talenti, e sopra tutto per la delicatezza e pel disinteresse che debbono caratterizzare questa professione. Questo lavoro sarà eseguito nella camera del consiglio.

TITOLO XX.

DELLA DISCIPLINA.

Sezione I.

Delle misure disciplinari pe' magistrati e del modo di applicarle.

Art. 297. I giudici e gli ufiziali del ministero pubblico, i quali si allontanassero dalla residenza senza un congedo spedito a norma della legge o che abusassero del congedo ottenuto, saranno privati del loro trattamento durante tutto il corso della loro abusiva assenza; e se il loro allontanamento ha luogo per più di un mese, potranno essere considerati come dimissionarj e rimpiazzati.

Art. 298. I presidenti delle corti e de' tribunali avvertiranno di officio o sulle requisitorie del ministero pubblico ogni giudice che compromettesse la dignità del suo carattere.

Art. 299. Se l'avvertimento rimane senza effetto, il giudice sarà sottoposto, in forma di disciplina, ad una delle seguenti pene, cioè:

I. *La censura semplice*;

II. *La censura con riprensione*;

III. *La sospensione provvisoria*.

Art. 300. La censura con riprensione importerà di pieno diritto la privazione del trattamento pel corso di un mese: la sospensione provvisoria importerà la privazione del trattamento per tutto il tempo, in cui la medesima avrà luogo.

Art. 301. Le deliberazioni prese da' tribunali civili saranno trasmesse, prima di ricevere la loro esecuzione, a' procuratori generali da' regj proccuratori, e sottoposte alle corti di giustizia civile e criminale.

Art. 302. L'applicazione delle pene determinate dall' articolo 299. sarà fatta nella camera del consiglio da' tribunali civili, qualora trattasi di un giudice di questi tribunali, di un giudice di circondario, o di un aggiunto allo stesso.

Allorchè si tratterà di un membro delle corti di giustizia civile e criminale, l'applicazione sarà fatta parimente dalla medesima nella camera del consiglio.

Art. 303. Le corti di giustizia civile e criminale eserciteranno i dritti di disciplina attribuiti a' tribunali civili, allorchè questi avranno omesso di esercitarli.

Le corti di giustizia civile e criminale potranno

in questo caso dare a' tribunali civili un avvertimento di essere più esatti in avvenire.

Art. 304. Niuna decisione potrà essere presa senzacchè prima il giudice incolpato non sia stato inteso o chiamato, e che il regio proccuratore o il regio proccurator generale non abbia dato le sue conclusioni per iscritto.

Art. 305. In tutt' i casi sarà reso conto al ministro di grazia e giustizia da' proccuratori generali della decisione presa dalle corti di giustizia civile e criminale: allorchè le stesse avranno pronunziato o confermato la censura con riprensione, o la sospensione provvisoria, la decisione non sarà messa in esecuzione, che dopo di essere stata approvata dal ministero di grazia e giustizia. Nel caso però della sospensione provvisoria, il giudice sarà tenuto di astenersi dalle sue funzioni sino alla risoluzione del detto ministro di grazia e giustizia; senza pregiudizio delle facoltà che il ministro di grazia e giustizia ha di denunziare il giudice incolpato alla corte suprema di giustizia, secondo la gravità delle circostanze.

Art. 306. Il ministro di grazia e giustizia potrà, quando il giudicherà conveniente, chiamare presso di se i componenti le corti o tribunali ad oggetto di spiegarsi sopra i fatti, che loro potessero essere imputati.

Art. 307. Ogni giudice che si trovasse sottoposto ad un mandato di arresto, di deposito, di un' ordinanza di coazione personale, o di una condanna correzionale, anche nel corso dell'appello, sarà provvisoriamente sospeso dalle sue funzioni.

Art. 308. Qualunque sentenza di condanna profferita contra un giudice ad una pena anche di semplice polizia, sarà trasmessa al ministro di grazia e giustizia, il quale dopo di averne fatto l'esame, denunzierà il magistrato condannato alla corte suprema di giustizia; ed il magistrato, secondo la gravità delle circostanze, potrà essere dichiarato decaduto o sospeso dalle sue funzioni.

Art. 309. Gli ufiziali del ministero pubblico, la cui condotta fosse riprensibile, saranno richiamati al loro dovere dal proccurator generale o regio della corte o del tribunale superiore, e ne sarà reso conto al ministro di grazia e giustizia, il quale, secondo la gravità delle circostanze, loro farà fare dal proccurator generale le insinuazioni che crederà necessarie, o li chiamerà presso di se.

Art. 310. Le corti di giustizia civile e criminale e le corti di assise saranno obbligate d'istruire il ministro di grazia e giustizia tutte le volte, che gli ufiziali del ministero pubblico nell' esercizio delle

loro funzioni si allontanano da' doveri del loro stato o che ne compromettono l' onore, la delicatezza, e la dignità.

I tribunali civili istruiranno il presidente ed il proccurator generale della corte di giustizia civile e criminale de'rimproveri, che si crederanno in diritto di fare agli ufiziali del ministero pubblico sia presso gli stessi tribunali civili, sia presso i tribunali correzionali o presso i giudici di polizia.

Sezione II.

Delle misure di disciplina contro gli ufiziali ministeriali o altri impiegati addetti al servizio delle autorità giudiziarie.

Art. 311. Le misure di discipina sono:

1.° *L' ammonizione semplice*;

2.° *Il rimprovero in privato*;

3.° *Il rimprovero alla pubblica udienza*;

4.° *La sospensione*;

5.° *La destituzione.*

Potrà anche ordinarsi la pubblicazione delle sentenze di condanna a spese de' prevenuti.

Art. 312. Tali misure saranno applicate, secon-

do la gravità delle circostanze, a quelli tra gl' impiegati indicati nell'art. 317 di questa legge, che mancassero a' doveri annessi all' esercizio della loro carica, per la violazione de' quali non si trovino nelle leggi penali stabilite pene particolari.

ART. 313. Il rimprovero alla pubblica udienza importerà di diritto la privazione del trattamento per un mese per quell' impiegati che hanno soldo: la sospensione importerà parimente privazione del trattamento per tutto quel tempo, in cui la medesima dee aver luogo.

ART. 314. La sospensione non potrà essere ordinata per un tempo maggiore di un anno.

ART. 315. La pena della destituzione in linea disciplinare non potrà essere che provocata dalle autorità giudiziarie per quelli tra gl' impiegati che sieno nominati dal Governo.

ART. 316. L' impiegato contro del quale sarà stata provocata la destituzione, rimarrà di diritto sospeso dall' esercizio della sua carica finchè il ministro di grazia e giustizia non abbia manifestato le sue risoluzioni.

ART. 317. Sono soggetti alle misure di disciplina:

1.° I patrocinatori;

2.° I cancellieri, vice-cancellieri, sostituti cancellieri, ed altri impiegati di cancelleria;

3.° I segretarj, ed altri impiegati negli officj del ministero pubblico;

4.° Gli uscieri.

Art. 318. Ogni giudice o collegio conosce delle mancanze di disciplina, che fossero state commesse o scoperte nella sua udienza dagl' impiegati, che gli sono addetti, salvo ciò, che sarà detto negli articoli 319, 322, e 323 di questa legge.

Art. 319. I giudici di circondario, ed i giudici istruttori non potranno pronunziare che le pene indicate ne' numeri 1, 2, 3, e 5 dell' art. 311, e la sospensione sino a dieci giorni.

Art. 320. Per le mancanze di disciplina, le quali potessero meritare l' applicazione di pene maggiori, i giudici di circondario ed i giudici istruttori dovranno farne rispettivamente volta per volta rapporto agli agenti del ministero pubblico civile o criminale.

Art. 321. Gli agenti del ministero pubblico nel caso preveduto nell' articolo precedente agiranno contra i prevenuti nel modo che sarà qui appresso indicato.

Art. 322. I proccuratori generali o regj applicheranno direttamente agl' impiegati ne' loro officj le pene indicate ne' numeri 1, 2, 3, e 5 dell' art. 311 e la sospensione sino a venti giorni.

Art. 323. Le misure di disciplina enunciate ne' nu-

meri 1, 2, 3, 4, e 5 dell' articolo 311 e contra gl'impiegati di cancelleria de' collegj giudiziarj, saranno applicate da una commissione composta da' rispettivi presidenti e proccurator generali o regj, e dal giudice più antico per ordine di nomina.

Art. 324. Allorchè il collegio è diviso in più camere, nella commissione anzidetta in vece del giudice più antico in ordine di nomina interverranno i vice-presidenti.

Art. 325. Apparterrà a' collegj giudiziarj riuniti in assemblea l' applicazione delle misure di disciplina tanto contra i patrocinatori, cancellieri, vice-cancellieri, e sostituti-cancellieri, ed uscieri addetti alla loro immediazione, quanto contra gli altri impiegati ne'casi non compresi negli articoli 318, 320, 322, e 323 di questa legge.

Art. 326. Le deliberazioni delle autorità giudiziarie pronunciate in via disciplinare non saranno precedute da altre forme, che dal processo verbale che attesti la mancanza dell' impiegato. Gl' imputati quindi saranno chiamati a giorno fisso per venire a discolparsi.

Art. 327. Gli agenti del ministero pubblico agiranno di officio ne' giudizj per misure di disciplina.

Art. 328. Si darà l' intervallo di tre giorni tra la chiamata e la comparsa dell' imputato.

Art. 329. La deliberazione si farà, inteso l'imputato, se comparisce: se l' imputato non comparisce, la deliberazione si farà in contumacia.

Art. 330. L' imputato che sarà stato condannato in contumacia, avrà il diritto di rendersi opponente alla deliberazione contumaciale nel termine di tre giorni a contare da quello in cui gliene sarà stata fatta la intimazione.

Art. 331. Le deliberazioni saranno notificate nella medesima forma delle citazioni. In margine delle medesime sarà fatta menzione dell' adempimento di questa formalità.

Art. 332. Le deliberazioni saranno motivate e sottoscritte nelle minute da tutti coloro che vi avranno preso parte.

Art. 333. Nel caso preveduto dall' art. 325 di questa legge la discussione sarà pubblica.

Art. 334. Le deliberazioni del collegio saranno prese nella camera del consiglio: il ministro pubblico non vi potrà assistere.

Art. 335. Le deliberazioni per l' applicazione delle misure di disciplina non sono soggette ad ap-

pello o ricorso per annullamento; salvo il caso in cui la misura di disciplina fosse l'effetto di una condanna pronunziata con sentenza o con decisione.

Art. 336. Esse sono provvisionalmente eseguibili: quelle però che contengono una sospensione al di là di tre mesi, non potranno eseguirsi dopo questo termine senza una preventiva autorizzazione del ministro di grazia e giustizia, il quale potrà modificarle.

Art. 337. Gl' imputati i quali si credessero lesi nell' applicazione delle pene disciplinari, potranno reclamare al ministro di grazia e giustizia.

Art. 338. Il termine a reclamare è fissato ad otto giorni, il quale comincerà a decorrere da quello della intimazione della deliberazione.

Art. 339. Le deliberazioni per misure di disciplina saranno sempre pubblicate; e ne' casi di sospensione o di provocazione di destituzione ne sarà affisso un estratto alla sala dell'udienza ed alla cancelleria.

Art. 340. I proccuratori ganerali renderanno immediatamente conto al ministro di grazia e giustizia di tutte le deliberazioni prese in via disciplinare: a tal' effetto gli rimetteranno copia delle deliberazioni colle loro osservazioni.

Art. 341. I proccuratori regj de' tribunali civili

ed i presidenti de' tribunali di commercio renderanno un simile conto a' proccuratori generali delle rispettive corti di giustizia civile e criminale: questi ne trasmetteranno il rapporto al ministro di grazia e giustizia, aggiungendovi le loro osservazioni.

Art. 342. La disposizione dell' articolo precedente, per ciò che concerne il conto da rendersi all' autorità superiore, ed al ministro di grazia e giustizia, è applicabile a' giudici di circondario ed a' giudici istruttori.

Art. 343. Le disposizioni contenute in questo titolo non alterano nella menoma parte quelle stabilite sull' oggetto dalle leggi penali e dalle leggi della procedura ne' giudizj penali.

TITOLO XXI.

DEL GIURAMENTO DEGL' IMPIEGATI APPARTENENTI ALL' ORDINE GIUDIZIARIO.

Art. 344. Coloro i quali son chiamati a cariche appartenenti all' ordine giudiziario, o da esso in qualsivoglia modo dipendenti, prima d' intraprenderne le funzioni dovranno prestare il giuramento dalle leggi prescritto.

Art. 345. Quegli tra gl' impiegati il quale una volta che giurato, non dee ripetere il giuramento se è traslocato colla stessa carica. Nel prender possesso nel nuovo luogo della sua carica, dovrà indicarsi nel processo verbale, ch' egli non giura per aver adempito a quest' atto nel tale altro luogo.

Art. 346. I giuramenti de' presidenti e de' proccuratori generali o regj saranno ricevuti da' rispettivi collegj, ne'quali esercitano le loro funzioni.

Art. 347. I vice-presidenti, gli avvocati generali o sostituti, gli altri componenti i collegj, i cancellieri, i vice-cancellieri, i sostituti-cancellieri, gli avvocati, i patrocinatori, gl' impiegati nelle cancellerie, gli uscieri, i custodi ed ogni altro impiegato

delle corti o tribunali presteranno il giuramento nelle mani de' rispettivi presidenti.

Art. 348. I giudici di circondario residenti ne' luoghi ove sono stabiliti i tribunali civili presteranno il giuramento nelle mani del presidente del tribunal civile : gli altri giudici di circondario presteranno il giuramento alla pubblica udienza del loro giudicato, e rimetteranno poi l'atto del giuramento al presidente del tribunale civile, nella giurisdizione del quale il circondario è compreso.

Art. 349. Gli aggiunti de' giudici di circondario, i cancellieri, i sostituti-cancellieri, gli uscieri, ed altri impiegati del giudicato di circondario giureranno nelle mani de' rispettivi giudici.

Art. 350. I giudici istruttori presteranno il giuramento innanzi al tribunal civile, nel quale è compreso il distretto del loro giudicato. Qualora ciò non potesse aver luogo, eglino, in seguito dell' autorizzizione del ministro di grazia e giustizia, spediranno l' atto adempiuto del loro giuramento al presidente del rispettivo tribunale civile.

Art. 351. La prestazione del giuramento avrà sempre luogo alla pubblica udienza.

Art. 352. Nelle corti e ne' tribunali composti di più camere il ricevimento de' componenti il colle-

gio, o il pubblico ministero, de' cancellieri e degli avvocati, e la loro prestazione di giuramento seguirà a camere riunite. Gli altri funzionarj presteranno il giuramento nelle mani del presidente in quella camera, cui lo stesso è destinato a presedere.

Art. 353. I segretarj e gli altri impiegati negli officj del ministero pubblico presteranno il giuramento nelle mani de' rispettivi proccuratori generali o regj.

Art. 354. Per ciascun funzionario che giura, si farà un' atto distinto di giuramento.

Art. 356. Gli atti di giuramento saranno distesi in doppio originale: di essi uno sarà rimesso a posta corrente al ministro di grazia e giustizia e l'altro sarà depositato nella cancelleria del giudicato o del collegio, cui il funzionario appartiene, o dell'uffizio del pubblico ministero.

Art. 356. Sarà altresì fatta menzione della seguita prestazione del giuramento nel primo foglio di udienza.

Art. 357. Gli atti di giuramento debbono esser firmati da colui che giura e legalizzati da' magistrati innanzi a' quali è prestato o a chi si rimettono gli atti di giuramento ne' casi preveduti negli artic. 348 e 350 di questa legge.

ART. 358. I proccuratori regj appena avranno ricevuto da' giudici di circondario o giudici istruttori gli atti del loro giuramento, dovranno legalizzarne le firme e rimetterli al ministro di grazia e giustizia.

ART. 359. I componenti i collegj giudiziarj nell' atto della prestazione del giuramento dovranno dichiarare se sieno ligati ne' gradi di parentela o di affinità dalla legge vietati con alcuno de' giudici del collegio, cui sono ascritti, o de' magistrati che sono nella provincia.

ART. 360. All' atto del giuramento dovrà essere alligato l' estratto dell' atto di nascita del funzionario, che ha giurato, ed uno stato indicante distintamente le cariche dal medesimo occupate precedentemente tanto nel ramo giudiziario, quanto in altro ramo di pubblica amministrazione, colla enunciazione dell' epoche, nelle quali gli sono state conferite.

TITOLO XXII.

DE' MAGISTRATI CHE SI RITIRANO DOPO TRENT' ANNI DI SERVIZIO, E DE' MAGISTRATI CHE MUOJONO NELL' ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

Art. 361. Dopo trent' anni di servizio i magistrati della suprema corte di giustizia, e delle corti di giustizia civile e criminale che avranno ben meritato nell' esercizio delle loro funzioni, potranno ritirarsi col titolo di *presidenti*, di *vice-presidenti*, *proccuratori generali*, *avvocati generali*, o *giudici onorarj*, allorchè il Re avrà fatto loro spedire i corrispondenti decreti.

Eglino allora continueranno ad aver gli onori ed i privilegj proprj del loro stato, potranno assistere ed aver voce deliberativa nelle assemblee del collegio, cui appartenevano.

Art. 362. I ritratti de' magistrati della suprema corte di giustizia e delle corti di giustizia civile e criminale morti nell' esercizio delle loro funzioni, dopo essersi illustrati con profondo sapere, con una pratica costante delle virtù del loro stato, con atti di fermezza, e col sagrifizio di loro stessi al bene pubblico, potranno essere situati in una delle sale in

virtù di un decreto del Re, sulla proposizione del ministro di grazia e giustizia, inteso il consiglio di stato.

Questa proposizione non potrà essere presentata al Re che un anno dopo la morte del magistrato.

TITOLO XXIII.

DE' SOLDI DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE.

Art. 363. Tutt' i componenti l' ordine giudiziario saranno pagati dal tesoro nazionale all' infuori de' giudici di circondario, i quali saranno pagati come per lo passato da' rispettivi comuni, secondo la quota che farà fissata per mezzo dell' autorità competente.

Art. 364. Il soldo de' componenti l' ordine giudiziario è fissato nel seguente modo e sarà pagato a rate mensuali.

GIUDICI DI CIRCONDARIO

Di 1.ª classe annui duc.	480.
Di 2.ª classe	360.
Di 3.ª classe	300.

TRIBUNALI CIVILI DI I.ª CLASSE. 2.

Presidente	1200.
Regio Procuratore	1200.
Vice - presidente	1080.
Avvocato generale	1600.
Sostituto al Regio proccuratore	1080.
Giudice	900.
Cancelliere	460.
Vice - cancelliere	360.

TRIBUNALI CIVILI DI II.ª CLASSE.

Presidente	900.
Regio Proccuratore	900.
Giudice	720.
Cancelliere	400.

CORTI DI GIUSTIZIA CIVILE E CRIMINALE:

Presidente	1800.
Regio proccurator generale	1800.
Vice - presidente	1600.
Giudice	1500.
Cancelliere	720.
Vice - cancelliere	600.

Presidente	4000.
Regio procurator generale	4000.
Vice - presidente	2600.
Avvocato generale	2600.
Giudice	2500.
Cancelliere	1400.
Vice - Cancelliere	800.

Art. 365. I giudici istruttori, ed i loro cancellieri avranno il medesimo soldo assegnato rispettivamente a' giudici, e cancellieri de' tribunali civili di prima classe. I componenti i tribunali di commercio avranno per ciascuna sessione un gettone, che sarà di trenta carlini pel presidente, e di venti carlini pe' giudici o supplenti. I cancellieri de' tribunali di commercio avranno l'annuo soldo di ducati quattrocento.

Art. 366. I componenti l' ordine giudiziario allorchè son destinati ad una residenza fuori del luogo del loro ordinario domicilio, riceveranno a titolo di spese di primo stabilimento una somma eguale alla quinta parte del soldo annuale annesso alla carica, di cui saranno rivestiti.

Art. 367. Eglino avranno altresì per ispese di viaggio una indenuità eguale a quella, ch' è stabilita per gli accessi in materia penale.

TITOLO XXIV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 368. L'ordine giudiziario sarà subordinato solamente alle autorità della propria gerarchia. Niuna autorità può frapporre ostacolo o ritardo all' esercizio delle funzioni giudiziarie o all'esecuzione de' giudicati.

Art. 369. Tutti senza distinzione o privilegio saranno sottoposti alla medesima giurisdizione ed alle stesse forme de' giudizj, salvo ciò che sarà detto negli articoli 371, è 372 di questa legge.

Art. 370. Le autorità giudiziarie istituite colla presente legge, ciascuna secondo la rispettiva competenza, giudicheranno tutte le cause, qualunque sia l' oggetto cui han rapporto o le persone tra le quali si agitano, ad eccezione di quelle che sono meramente spirituali o che riguardano la disciplina militare.

Art. 371. Tutte le cause che interessano la nazione, i comuni o le pubbliche amministrazioni saranno trattate come sommarie, ad eccezione di quelle che riguardano quistioni di proprietà o altre quistioni per le quali sia stabilita una forma particolare nel codice di procedura civile.

Art. 372. L' appello avverso le sentenze de' giudici che han pronunziato in prima istanza nelle cause enunciate nell' articolo precedente, sarà meramente devolutivo.

Art. 373. Nelle materie riguardanti le pubbliche contribuzioni niuna opposizione o richiamo innanzi all' autorità giudiziaria potrà mai arrestarne o sospenderne in alcun modo il pagamento, finchè il diritto del reclamante non sia stato riconosciuto con sentenza che abbia acquistata la forza di cosa giudicata e non sia giunta l' epoca di far valere questo diritto secondo il sistema della pubblica amministrazione.

Le cause di questa natura saranno reputate urgenti.

Art. 374. A' cittadini poveri, per l' esperimento de' loro diritti, sarà accordato il beneficio delle spese di giustizia a credito, e de' difensori officiosi. Eglino però non godranno di questo beneficio se non dopo di aver giustificato la giustizia della loro causa e lo stato della loro indigenza.

Art. 375. In tutt' i giudizj civili vi saranno due gradi di giurisdizione tranne i casi, ne' quali la legge abbia altrimenti disposto.

Art. 376. I giudici non potranno pronunziare per via di disposizioni generali o di regolamenti.

Art. 377. I giudici, i tribunali, e le corti non potranno nè impedire, nè sospendere la esecuzione delle leggi.

Art. 378. Non potranno in alcun caso immischiarsi nelle funzioni amministrative.

Art. 379. I giudici non potranno astenersi di giudicare nelle materie civili sotto pretesto di silenzio, oscurità, o insufficienza della legge.

Nelle materie criminali, correzionali, e di polizia, essi non potranno pronunziare altre pene all'infuori di quelle determinate dalle leggi e ne' soli casi dalle medesime stabiliti.

Art. 380. Per ritardata o denegata giustizia si ricorrerà al tribunale o alla corte immediatamente superiore.

Art. 381. I giudici non potranno ordinar l'arresto di alcun cittadino, nè farlo ritenere in carcere, se non ne' soli casi e ne' modi dalla legge prescritti.

Art. 382. Le sentenze e le decisioni dovranno esser motivate nel fatto e nel dritto, e vi si dovranno citare gli articoli di legge, su i quali son fondate testualmente o per analogia le dispositive, che in esse si contengono.

Art. 383. La forma e l'ordine da osservarsi ne' giudizj saranno regolate a norma del codice di

procedura civile, e del codice d' istruzione penale.

Art. 384. Le camere de' tribunali civili, che ne hanno più di una, saranno riformate in ogni anno.

Art. 385. Per esecuzione dell'articolo precedente in ogni anno un solo giudice de' tribunali civili, e tre giudici delle corti di giustizia civile e criminale e della corte suprema passeranno da una camera all' altra; cosicchè tra il volgere di qualche anno i giudici facciano il servizio di tutte le camere del collegio, cui appartengono. Questa disposizione si estende ancora al presidente ed a' vice-presidenti.

Art. 386. Niuno potrà esser magistrato nella corte suprema, presidente, o proccuratore generale di una corte di giustizia civile e criminale se non avrà l' età di anni quaranta compiti. Basterà l' età di anni trenta per esser giudice di una corte di giustizia, o avvocato generale presso la medesima, presidente o regio proccuratore presso un tribunal civile. Basterà l' età di anni 25 - per tutte le altre cariche giudiziarie.

Art. 387. Alcuno non potrà esser nominato giudice o agente del ministero pubblico in un collegio se non abbia ottenuto la laurea in una delle università del regno delle due Sicilie.

Art. 388. L' ascendente, il discendente, il fratello, lo zio, ed il nipote, ed i cugini in primo

grado non potranno essere simultaneamente addetti ad un collegio nè come giudici, nè come agenti del ministero pubblico, cancellieri, vice-cancellieri, o sostituti-cancellieri.

Art. 389. Saranno proibite ai giudici, agli agenti del ministero pubblico, ed a'cancellieri, vice-cancellieri, e sostituti-cancellieri le funzioni di cariche municipali o amministrative, di notajo, di usciere, di patrocinatore, o di avvocato, anche fuori del loro tribunale.

Art. 390. I giudici inoltre, e gli agenti del ministeto pubblico non potranno essere arbitri, nè accettare amministrazioni o tutele ad eccezione di quelle che son deferite dalla legge.

Art. 391. Dopo che sarà seguita l'ordinazione delle autorità giudiziarie a norma della presente legge niuno potrà esser nominato magistrato di una corte di giustizia civile e criminale se prima non abbia esercitato le funzioni di gindice presso qualche tribunale civile; e niuno potrà esser nominato magistrato della corte suprema di giustizia, se prima non abbia esercitato le funzioni di magistrato presso una corte di giustizia civile e criminale.

Art. 392. Ogni collegio invigilerà sopra gli avvocati, i patrocinatori, e gli uscieri che vi saranno addetti.

ART. 393. I proccuratori regj presso i tribunali civili o un sostituto da essi delegato visiteranno in ogni anno nell' epoche che saranno disegnate dal ministro di grazia e giustizia i giudicati di circondario della loro giurisdizione.

ART. 394. L' oggetto di questa visita sarà di assicurarsi dell' andamento della giustizia in ogni ramo, dell' ordine tenuto nelle officine, e nella spedizione degli affari; di scoprire i disordini e dare le disposizioni convenevoli, ed, in caso di bisogno, proporre al Governo gli espedienti necessarj in rapporto così al servizio come alle persone.

Avvertiranno il ministro di grazia e giustizia del momento della loro partenza per l'oggetto, e gli riferiranno quindi il risultamento delle visite. Il ministro di grazia e giustizia ne darà un conto particolare al Re.

ART. 395. L' oggetto della visita sarà esteso a tutt' i funzionarj che per ragione di amministrazione giudiziaria, sono nella dipendenza e sotto la vigilanza del regio proccuratore.

ART. 396. Ove il proccuratore regio o i suoi sostituti non potranno adempiere a ciò ch' è disposto ne' tre precedenti articoli, potrà delegarvi il giudice

d'istrrzione di ogni distretto, o, d'accordo col presidente, un giudice del tribunale.

Art. 397. I regj proccuratori generali presso le corti di giustizia civile e criminale potranno per lo stesso oggetto visitare personalmente o per mezzo di un avvocato generale i tribunali civili. Dovranno però volta per volta riceverne l'approvazione dal Re.

Art. 398. I presidenti, vice-presidenti, regj proccuratori generali, regj proccuratori ed i loro avvocati generali o sostituti, i giudici della corte suprema di giustizia, i giudici delle corti di giustizia civile e criminale, de' tribunali civili, e di commercio, vesstiranno la *toga* nell'esercizio delle loro funzioni e nelle pubbliche cerimonie.

Art. 399. I giudici di circondario, i cancellieri, ed i vice-cancellieri de' collegj avranno l'onore della mezza *toga*. Il solo cancelliere della suprema corte di girstizia, ed i giudici di circondario residenti ne' capo-luoghi delle provincie vestiranno la *toga* intera.

Art. 400. I cancellieri de' giudici di circondario, gli uscieri presso tutte le giurisdizioni stabilite colla presente legge vestiranno nel' esercizio delle loro funzioni l'*abito nero completo*.

Gli uscieri porteranno in oltre in mano una *bacchetta nera*.

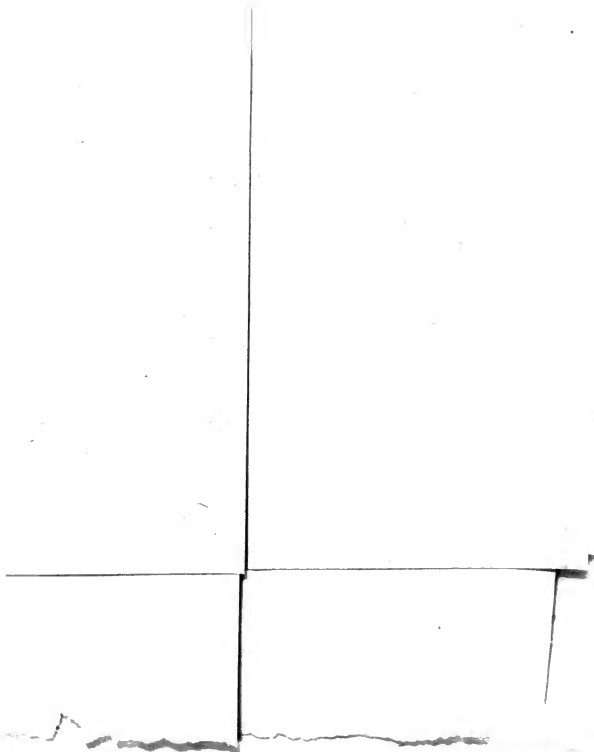
ART. 401. La composizione dell'ordine giudiziario secondo il modo determinato nella presente legge avrà la sua esecuzione nel giorno . . . .

A contare da questa epoca rimarranno abolite e soppresse tutte le autorità giudiziarie che ora sono in vigore.

Stato de' Tribunali

PROVINCIE.	CLASSE.	RESIDENZE.	DISTRETTI C(... IZIONI. nella giurisdizione
Abruzzo Citeriore.	2	Chieti.	Chieti.
	1	Lanciano.	Lanciano.
	2	Vasto.	Vasto.
1.° Abruzzo Ulteriore.	1	Teramo.	Teramo.
	2	Penne.	Penne.
2.° Abruzzo Ulteriore.	1	Aquila.	Aquila e Civita Ducale.
Principato Ulteriore.	1	Avellino.	Avellino.
	2	Ariano.	Ariano.
	2	S. Angelo Lombardi.	S. Angelo Lombardi.
Siracusa.	1	Siracusa.	Siracusa, Noto, e Modic
Terra di Lavoro.	1	Caserta.	Capua, e Piedimonte.
	2	Nola.	Nola.
	2	Sessa.	Gaeta.
	2	Sora.	Sora.
Terra di Bari.	1	Trani.	Bari, e Barletta.
	2	Altamura.	Altamura.
Terra d'Otranto.	1	Lecce.	Lecce, Gallipoli, e Brin
	2	Taranto.	Taranto.
rapani.	1	Trapani.	Trapani, Mazzara, ed Al





STATO *degli averi assegnati all'attuale ordine giudiziari*
organiche de' 29 Maggio 1817 e 7 Giugno 1

Per la Sic

Averi degl'Individui della Suprema Corte di Giustizia, compresa la pensior

Idem *id.* delle Gran Corti Civili . . . .

Idem *id.* delle Gran Corti Criminali . . . .

Idem *id.* de' Tribunali Civili. . . . .

Soldi de' Giudici Istruttori . . . .

Idem de' Cancellieri d' Istruzione . . . .

Idem *id.* delle Gran Corti Civili . . . .

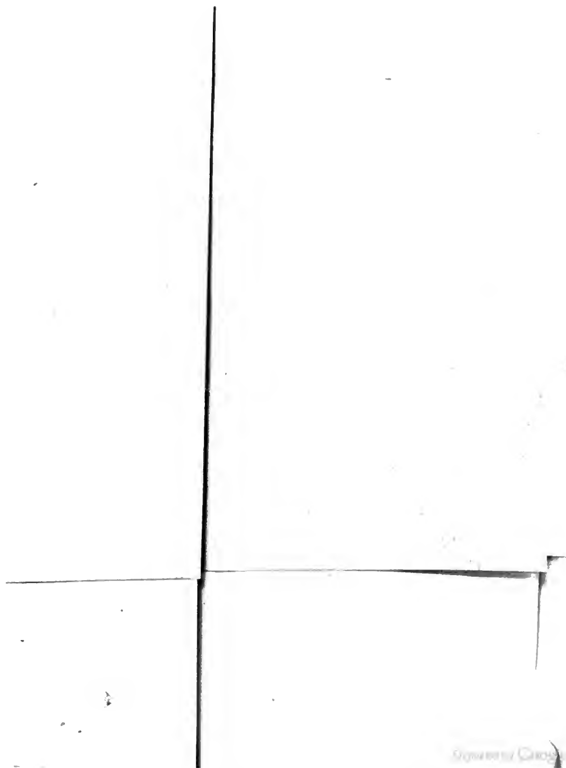
Soldi degl'Impiegati negli Officj de Regj Procuratori e delle Cancellerie bunali. . . . .

Spese minute delle Corti e de' Tribunali e delle Cancellerie de' Giudici

Soldi de' Cancellieri de' Tribunali di Commercio residenti in Palermo,

(1) Le somme che si veggono qui sotto assegnate per lo mantenimento dell' ordine giudiziario, a ministero di grazia e giustizia non n' esiste uno *stato legale*. L' esito per quest' oggetto facevasi diretta





Progetto di Soldi e spese per lo mantenimento del nuovo ordine giudiziario.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI DELLE SPESE.	AMMONTARE DELLE SOMME.
Indicazione delle somme pe' soldi dei Magistrati e Cancellieri.	
Per la Corte Suprema di Giustizia	84800 (1)
Per n. 14 Corti di Giustizia Civile e Criminale per quelle Provincie le quali contengono non più di due Tribunali Civili.	259280 (2)
Per n. 3 Corti di Giustizia nelle Provincie di Napoli, Terra di Lavoro, e Palermo	84960 (3)
Per n. 5 Corti di Giustizia nelle Provincie che contengono più di due Tribunali Civili . . .	115600 (4)
Pel Tribunale Civile in Napoli composto di sei Camere	25180 (5)
Per n. 9 Tribunali Civili di 1. classe di una Camera	41940 (6)
Per n. 11 *Idem* *id.* di due Camere	98780 (7)
Per lo Tribunal Civile di Palermo	12940 (8)
Per n. 26 Tribunali di 2 classe.	94640 (9)
Per 80 Soldi di Giudici Istruttori	72000 (10)
Per 80 Cancellieri d'Istruzione	36800 (11)
Per 4 Soldi de' Cancellieri de' Tribunali di Commercio approssimativamente.	1600 (12)
Per gettoni a' magistrati de' Tribunali di Commercio approssimativamente	7000 (13)
TOTALE. . . .	935520

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI DELLE SPESE.	AMMONTARE DELLE SOMME.	
RIPORTO. . .		935520
Per la Cancelleria della Suprema Corte di Giustizia.		
3. Sostituti alla ragione di annui duc. 540 per ognuno	1620	
8. Uffiziali di 1. classe a ducati 300 ognuno per auno	2400	
8. *Id.* di 2. classe a duc. 180 an. ciascuno.	1440	
8. *Id.* di 3. classe a duc. 120 an. ognuno.	960	(14) 8640
5. Portieri alla ragione di duc. 180 annui per ognuno	900	
2. Custodi a ducati 180 per ciascuno all'auno	360	
Spese minute a ducati 960 annui . . .	960	
Per le Cancellerie delle Corti di Giustizia Civile e Criminale.		
25. Sostituti-Cancellieri a ducati 360 annui per ognuno	(15) 9000	
25. Uffiziali di 1. classe a 200 l'anno per ciascuno	(16) 5000	17600
25. *Id.* di 2. classe a 144 annui ciascuno.	(17) 3600	
TOTALE. . . .		961760

(*Continuazione del progetto di spesa*)

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI DELLE SPESE.	AMMONTARE DELLE SOMME.	
Riporto . .		961760
50. Portieri a duc. 100 l' uno per anno.	(18) 5000	
25. Custodi a duc. 100 annui per ciascuno.	(19) 2500	22500
Spese minute per 22 Corti di Giustizia.	(20) 15000	
Per le cancellerie de' Tribunali civili di 1. e 2. classe.		
23. Sostituiti cancellieri di 1 classe, due per Napoli ed uno per ogni altro Tribunale di prima classe a duc. 300 annui.	6900	
23. Uffiziali di 1. classe nella medesima proporzione poc'anzi indicata a duc. 144 ognuno nelle cancellerie de' tribunali di 1. classe	3312	
25. Uffiziali di 2. classe nella medesima proposizione poc'anzi indicata a duc. 96 annui, dandone quattro al tribunale di Napoli ed uno per ogni altro tribunale	2400	24252
Spese minute del tribunale di Napoli. .	1000	
Id. per 11. tribunali di 1. classe. con due camere	4400	
26. Sostituti cancellieri pe' tribunali di 2. classe a duc. 240 annui per ognuno. .	6240	
Totale. . . .		1003512

(*Continuazione del progetto di spesa.*)

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTTI DELLE SPESE	AMMONTARE DELLA SOMMA.	
RIPORTO. . .		1008512
26. Uffiziali di 1. classe in detti tribunali a duc. 120 ognuno.	3120	
26. *Id.* di 2. classe *idem* a duc. 72 ann.	1872	
130. Portieri per tutt'i tribunali a duc. 80 annui ciascuno	10400	24432
48. Custodi a duc. 80 annui ognuno . .	3840	
Spese minute per 26 tribunali di 2. classe a duc. 200 ciascuno	5200	
Cancellerie de' Tribunali di Commercio.		
Spese minute per 4 Tribunali alla ragione di duc. 200 annui ciascuno . . .	800	
8. Portieri a duc. 80 annui per ognuno.	740	1860
4. Custodi a duc. 80 per ciascuno all' anno	320	
Cancellerie d' Istruzione.		
80. Uffiziali di 1. classe a duc. 120 l'anno ognuno	9600	
80. *id.* di 2. classe a duc. 84 l'anno ciascuno	6800	24080
80. Spese minute a duc. 96 annui ad ogni Giudicato	7680	
TOTALE. . . .		1058884

(*Continuazione del progetto di spesa*)

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI DELLE SPESE	AMMONTARE DELLE SOMME.	
Riporto. . .		1058884
Officio del Procurator Generale presso la Suprema Corte di Giustizia.		
Un Segretario alla ragione di annui ducati 700	700	
1. Vice Segretario con annui duc . . .	450	
2. Uffiziali di 1. Classe alla ragione di duc. 300 annui	600	
8. Uffiziali di 2. Classe a duc. 180 annui ognuno	1440	5770
8. Uffiziali di 3. classe a duc. 120 annui ciascuno	960	
4. Portieri a duc. 180 ciascuno per anno.	720	
Spese minute	900	
Per le Officine de' Regj Proccuratori generali presso le Corti di Giustizia Civile e Penale.		
22. Segretarj a duc. 480 ognuno per anno.	10560	11640
3. Vice-Segretarj a ducati 360 ciascuno annui	1080	
Totale. . .		1076294

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI DELLE SPESE	AMMONTARE DELLE SOMME	
Riporto.		1076294
47. Uffiziali di 1. classe a ducati 180 ognuno	8460	
47. *Id.* di 2. classe a duc. 120 annui	5640	
47. *Id.* di 3. classe a duc. 96 annui	4512	28212
25. Portieri a duc. 108 per ciascuno all' anno	2700	
Spese minute per 22 Corti di Giustizia a duc. 300 annui per ognuna, e per le 3. Corti che hanno due camere ducati 100 dippiù per ciascuna	6900	
Per le officine de' Regi Procuratori presso i tribunali civili di 1. e 2. classe.		
22. Segretarii nelle provincie de' tribunali di 1. classe a duc. 300 annui ciascuno	6600	
26 Uffiziali di 1. classe a duc. 144 ciascuno destinandone 4 nella Provicia di Napoli, due nelle procure de' tribunali di 2. camere, ed uno per ogni altro tribunale	2744	13960
26. Uffiziali di 2. classe a duc. 120 ognuno ripartendoli nel modo sudetto	2120	
26. Uffiziali di 3. classe a duc. 96 ciascuno divisi come sopra	2496	
Totale		1118466

(Continuazione del progetto di spesa.)

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI DELLE SPESE	AMMONTARE DELLE SOMME.	
Riporto. . .		1118466
26. Segretarj nelle procure de' tribunali di 2. classe a duc. 240 ciascuno . .	6240	
26. Uffiziali di 1. classe alla ragione di annui duc. 144	3744	
26. Uffiziali di 2. classe a duc. 96. ognuno da distribuirsi come quelli di 1 classe.	2616	
26. Uffiziali di 3 classe a duc. 72 ciascuno.	1872	29082
100. Portieri alla ragione di annui ducati 50 ognuno.	5000	
Spese minute per 48 uffizj a ducati 200 circa ciascuno calcolati l'uno per l'altro.	9600	
(21) Totale. . . .		1147548

BILANCIO.

Spesa attuale	1008,018
Spesa futura	1147,548
Eccesso in	139,530

Note al progetto di spese.

(1) La controscritta somma di ducati 84800 comprende i soldi:
Del presidente in annui ducati 4000
Di due vice-presidenti a ducati 2600 per ognuno 5200
Di ventiquattro giudici alla ragione di ducati 2500 per ognuno 60000
Del proccurator generale in ducati 4000
Di tre avvocati generali alla stessa ragione de'vice-presidenti. 7800
Del Cancelliere 1400
Di tre vice-cancellieri alla ragione di ducati 800 per ognuno. 2400

Somma. 84800
Totale. . . . 84800

(2) Queste provincie sono quelle di *Teramo*, *Aquila*, *Reggio*, *Monteleone*, *Caltanissetta*, *Catania*, *Capitanata*, *Girgenti*, *Messina*, *Salerno*, *Siracusa*, *Trani*, *Lecce*, e *Trapani*. Ved. lo STATO DE' TRIBUNALI CIVILI annesso al progetto di legge. Le corti residenti in queste provincie sono composte:
Di un presidente col soldo di ducati 1800
Di otto giudici, alla ragione di ducati 1500 per ognuno . 12000
Del proccurator generale col soldo di ducati 1800
Di un avvocato generale col soldo di ducati 1600
Di un cancelliere col soldo di ducati 720
Di un vice-cancelliere col soldo di ducati 600

Somma. 18520

Questa somma presa per 14 volte offre il totale. 259280

(3) Queste corti sono composte:
Di un presidente col soldo di ducati 1800
Di un vice-presidente col soldo di ducati 1600
Di dodici giudici, alla ragione di duc. 1500 per ognuno duc. 18000
Di un proccurator generale col soldo di ducati. . . . 1800
Di due avvocati generali, alla ragione di ducati 1600 per ognuno ducati 3200
Di un cancelliere col soldo di ducati 720
Di due vice-cancellieri, alla ragione di ducati 600 per ognuno ducati 1200

Somma 28320

Questa somma presa per tre volte offre il totale 84960

(4) Queste provincie sono quelle di *Lanciano*, *Potenza*, *Cosenza*, *Campobasso*, ed *Avellino*. Ved. LO STATO DE' TRIBUNALI CIVILI. Le corti residenti in queste provincie sono composte:

Di un presidente col soldo di ducati	1800
Di dieci giudici, alla ragione di duc. 1500 per ognuno duc.	15000
Di un proccurator generale	1800
Di due avvocati generali, alla ragione di ducati 1600 per ognuno ducati	3200
Di un cancelliere	700
Di un vice-cancelliere	600
Somma.	23120

Questa somma presa per cinque volte offre il totale di duc. . . . 115600

(5) Il tribunal civile di Napoli è diviso in sei camere, ed è composto . . . .

Di un presidente col soldo di	1200
Di cinque vice-presidenti, col soldo di 1080 per ognuno .	5400
Di dodici giudici col soldo di 900 per ognuno.	10800
Di un regio proccuratore col soldo di ducati.	1200
Di cinque sostituti al regio proccuratore, alla ragione di ducati 1080 per ciascuno	5400
Di un cancelliere col soldo di ducati.	460
Di cinque vice-cancellieri col soldo di ducati 360 per ognuno ducati 1800: di essi due solamente a carico del Tesoro ducati	720
Somma.	25180

Totale. . . . 25180

(6) Questi tribunali sono quelli residenti in *Lanciano*, *Teramo*, *Aquila*, *Potenza*, *Cosenza*, *Reggio*, *Foggia*, *Campobasso*, *ed Avellino*: hanno una sola camera e sono composti . . . .

Di un presidente col soldo di ducati	1200
Di due giudici col soldo di ducati 900 per ognuno . . .	1800
Di un proccuratore regio col soldo di ducati	1200
Di un cancelliere col soldo di ducati.	460
Somma.	4660

Questa somma presa per nove volte offre il totale di ducati. . . . 41940

(7) Questi tribunali sono quelli residenti in *Caserta*, *Salerno*, *Trani*, *Lecce*, *Messina*, *Catania*. *Siracusa*, *Caltanissetta*, *Girgenti*, *Trapani*, *e Monteleone*. Questi tribunali sono divisi in due camere e son composti .

Di un presidente col soldo di ducati	1200
Di un vice-presidente col soldo di ducati	1080
Di quattro giudici col soldo di ducati 900 per ognuno. .	3600
Di un regio proccuratore col soldo di ducati	1200

Di un sostituto al regio proccuratore col soldo di ducati . 1080
Di un cancelliere col soldo di ducati. 460
Di un vice-cancelliere col soldo di ducati 360

Somma. 8980
Questa somma presa per undici volte offre il totale di duc. . . . 98780
(8) Il tribunal civile di Palermo è diviso in tre camere ed è composto : . . . .
Di un presidente col soldo di ducati 1200
Di due vice-presidenti col soldo di ducati 1080 per ciascuna 2160
Di sei giudici col soldo di ducati 900 per ciascuno . . . 5400
Di un regio procuratore col soldo di ducati 1200
Di due sostituti al regio proccuratore col soldo di ducati 1080 per ognuno 2160
Di un cancelliere col soldo di ducati. 460
Di due vice-cancellieri col soldo di 360 per ognuno di questi uno solamente a carico del tesoro 360

Somma. 12940
Totale. . . . 12940
(9) Questi tribunali sono quelli residenti in *Chieti*, *Vasto*, *Penne*, *Sulmona*, *Melfi*, *Matera*, *Lagonegro*, *Castrovillari*, *Paola*, *Rossano*, *Gerace*, *Caltagirone*, *Sansevero*, *Patti*, *Isernia*, *Larino*, *Termini*, *Sala*, *Ariano*, *S. Angelo Lombardi*, *Nola*, *Sessa*, *Sora*, *Altamura*, *Taranto*, e *Catanzaro*: hanno una sola camera e son composti :
Di un presidente col soldo di ducati 900
Di due giudici col soldo di 720 ducati per ognuno . . . 1440
Di un regio procuratore col soldo di ducati 900
Di un cancelliere col soldo di ducati 400

Somma. 3640
Questa somma presa per ventisei volte offre il totale di duc. . . . 94640
(10) I distretti del regno sono al numero di 76: di essi 53 appartengono a questa parte del regno: i rimanenti 23 appartengono alla Sicilia ulteriore. Il progetto stabilisce in generale un giudice istruttore in ogni distretto; quattro in Napoli, e due in Palermo: quindi si ha il numero di 80 giudici-istruttori. Il soldo de' giudici istruttori è calcolato a ragion di ducati 900 per ognuno.
(11) Il soldo de' cancellieri de' giudici istruttori è calcolato alla ragione di ducati 460 per ognuno.
(12) Il soldo de' cancellieri di commercio è calcolato alla

ragione di ducati 400 per ciascuno. Il tribunale di commercio residente in *Foggia* essendo al presente a carico del comune, si è calcolato il soldo de' cancellieri, pei soli tribunali di commercio residenti in *Napoli*, *Messina*, *Palermo*, e *Trapani*.

(13) I componenti i tribunali di commercio non ricevono soldo dal Tesoro Nazionale. Per ciascuna sessione è dato un gettone di trenta carlini ai presidenti, e di venti carlini ai giudici de' tribunali di commercio. La somma di ducati 7000 è calcolata per approssimazione.

(14) Giova osservare che gl' impiegati controscritti debbono servire così per le due camere della corte suprema residenti nel luogo della ordinaria dimora del Re, che per la terza camera collocata, secondo il progetto, nella sede del governo dell'altra parte del regno. Questa stessa osservazione dee valere per la somma assegnata per le spese minute.

(15) Di questi sostituti se ne assegna uno per ciascuna corte all' infuori delle corti di giustizia residenti in *Napoli*, *Terra di Lavoro*, e *Palermo*, che ne avranno due, poichè sono composte di due camere.

(16) Ved. l' osservazione precedente.

(17) Ved. l' osservazione precedente.

(18) Cioè due per ogni corte o camera.

(19) Cioè uno per ogni corte o camera.

(20) Le spese minute delle corti di giustizia civile e criminale sono state calcolate alla ragione di ducati 600 per ogni corte; ed assegnandosi il doppio per quelle corti che sono composte di due camere.

(21) Non si assegnano impiegati alle cancellerie delle corti di assise sì perchè le medesime non sono in continua permanenza, come ancora per la considerazione che gl' impiegati che alle medesime possono momentaneamente esser necessarj, potranno trarsi dalle cancellerie de' tribunali civili, e dagli officj de' regj procuratori presso i medesimi. Alle spese minute per le corti di assise, si supplirà colle somme accordate per ispese minute per le corti di giustizia civile e criminale. D' altronde l' esperienza giustificherà se possa osservarsi questo metodo di economia o esser necessario di accordare altra somme per lo servizio delle cancellerie delle corti di assise.